

«Sub eadem clausura sequestrati»¹. Uomini e donne nelle prime comunità umiliate lombarde

Maria Pia Alberzoni

1. Quando Giovanni di Brera, oramai agli inizi del XV secolo, dovette assolvere al non facile compito di ricostruire le fasi iniziali della storia degli Umiliati, individuò con la consueta acribia i quattro motivi che, negli ultimi decenni del XII secolo, avrebbero suscitato dubbi sull'ortodossia degli aderenti al movimento². Dopo aver indicato l'assenza di una regola uniforme e approvata dall'autorità ecclesiastica e il rifiuto di pronunciare giuramenti, al terzo posto collocò il fatto che nelle comunità dove alcuni gruppi praticavano la vita regolare era tollerata la convivenza di religiosi di ambo i sessi, nonostante il divieto esplicito della normativa ecclesiastica, e a questo proposito, per conferire maggior incisività all'obiezione, Giovanni riprese un noto passo tratto dal Decreto di Graziano³. Se la vicinanza di monaci e monache⁴, secondo il racconto del cronista, era motivo di scandalo per laici ed ecclesiastici, non lo era però per il papa, dal momento che, come è noto, gli Umiliati ottennero da Innocenzo III il pieno riconoscimento per il loro tipo di vita, che prevedeva anche l'esistenza di comunità doppie⁵.

Infatti, nonostante l'orientamento generale manifestato dall'autorità ecclesiastica, che in materia si ispirava sostanzialmente alle *Novelle giustiniane*⁶, i pontefici diedero la loro approvazione a diverse forme di vita religiosa, sorte e affermatesi in Italia tra XI e XIII secolo, che prevedevano la compresenza di frati e suore; tra queste quella degli Umiliati si presenta con caratteristiche peculiari che le permisero di mantenere, forse più a lungo di altre, tale consuetudine di vita⁷. Il caso degli Umiliati, inoltre, presenta notevole interesse nell'ambito di tale problematica, in quanto essi ottennero dal papa una normativa che, sebbene intessuta di elementi tratti da preesistenti regole, risultò

nella sostanza innovativa, come ha ben messo in luce Michele Mac carrone⁸. Nel territorio della penisola italiana tra la fine del XII e gli inizi del XIII secolo – quindi in un periodo assai prossimo all'approvazione degli Umiliati da parte di Innocenzo III – sorsero, è vero, diverse aggregazioni caratterizzate dalla vita comune di frati e suore nel medesimo complesso conventuale⁹, ma esse, oltre a giungere in tempi relativamente brevi alla separazione delle due componenti, ebbero un carattere decisamente più locale¹⁰.

Riguardo alla configurazione delle prime comunità regolari presso gli Umiliati, anche la più recente storiografia ha spesso operato indebite generalizzazioni, senza considerare adeguatamente l'articolata struttura del movimento, nonché le diverse caratteristiche che l'ordine assunse nel corso del XIII secolo¹¹. È dunque necessario operare distinzioni e attenersi a una rigorosa periodizzazione, dal momento che considerare l'ordine come un insieme omogeneo e unitario, seppur nella tripartizione stabilita dalla normativa innocenziana, può essere fuorviante. Se, infatti, già sullo scorcio del XII secolo erano in esso presenti diverse leggi e consuetudini, legate alle singole case e alle rispettive dipendenze, una soddisfacente uniformità interna non venne raggiunta nemmeno dopo il solenne riconoscimento papale e la compilazione di una regola comune alle due branche di regolari, come dimostrano i ripetuti interventi pontifici nel corso del Duecento, nonché l'esistenza, ancora nel XV secolo, di abiti monastici diversificati a seconda delle case di appartenenza: segno che non erano stati del tutto abbandonati gli antichi particolarismi¹². Si tratta di problemi che ritengo siano da porre in relazione all'assenza di un fondatore (o di più fondatori) dell'ordine, noto e venerato come santo, che potesse quindi costituire un modello valido per tutti i religiosi¹³. La mancata canonizzazione degli autori della regola – dei quali per altro i nomi erano conosciuti¹⁴ – permise, inoltre, con maggior facilità interventi in merito alla regola stessa che col tempo conferirono agli Umiliati una fisionomia alquanto diversa da quella delle origini¹⁵.

Per ricostruire la vita comune di frati e suore presso gli Umiliati, è dunque necessario procedere a un attento esame delle diverse testimonianze utili: l'esistenza di comunità doppie è attestata tra i regolari secondo tempi e modalità diverse, fin dalle origini, e tale divenne la for-

ma di vita consueta nell'ordine, sebbene non mancassero, già nel XIII secolo, case umiliate esclusivamente femminili, forse organizzate secondo più consolidati modelli monastici¹⁶.

Nella documentazione di provenienza pontificia e, soprattutto, nella normativa innocenziana – la regola *Omnis boni principium* – si trovano elementi utili per ricostruire la vita regolare presso gli Umiliati¹⁷. Poiché nelle lettere inviate agli Umiliati non è sempre facile decifrare le caratteristiche della componente femminile, per condurre la nostra indagine sarà necessario evincere da tali fonti soprattutto gli accenni alla presenza delle suore accanto alle comunità di religiosi: non esiste, infatti, una normativa esplicitamente indirizzata ad esse, anche se la loro presenza, oltre a essere in alcune occasioni ricordata, dovette essere consistente dal punto di vista numerico¹⁸.

2. Le più antiche testimonianze relative a case umiliate non permettono di ricostruire con precisione le modalità della vita comune di frati e suore; anzi, il più delle volte si segnalano reticenze in proposito. Il caso di Viboldone è indicativo: nei due atti del 1176 e del 1186, entrambi pubblicati dal Tiraboschi¹⁹, si parla solo di *fratres* e non è stato possibile, per quella che pure fu una delle prime e più importanti fondazioni umiliate, individuare testimonianze circa l'esistenza di una comunità femminile, almeno fino alla seconda metà del XIII secolo²⁰. Analoga situazione si riscontra a proposito della casa pavese di Vialone, che, nel maggio del 1183, è rappresentata da *donnus Trancherius, filius Iohannis de Braida* e da altri cinque religiosi – tra i quali un sacerdote – designati *ministri*, senza che nel documento si faccia alcun cenno alle *sorores*²¹.

Negli stessi anni, però, un'altra comunità che in seguito al riconoscimento dell'ordine da parte di Innocenzo III diverrà una delle prepositure maggiori, Rondineto, era composta da frati e suore, come testimonia un documento del giugno 1189²². Per spiegare la menzione della comunità femminile nel documento riguardante Rondineto si potrebbe invocare la diversa natura degli atti contenenti tali dati: se, infatti, la documentazione relativa a Viboldone è di provenienza – sebbene in senso lato – ecclesiastica²³, l'atto notarile che contiene una donazione *inter vivos* destinata a *frater Iacobus Ruscha* e a *Michael* – presumibilmente un confratello – *ad partem omnium virorum et mulierum qui et*

que sunt et erant (sic) *in congregatione et fraternitate de Rondanario* è un contratto privato²⁴.

Non conosciamo documenti relativi alla casa di Lodi per il periodo antecedente all'approvazione dell'ordine da parte di Innocenzo III, ma sebbene la lettera che questo pontefice inviò alla comunità di Ognissanti nel giugno del 1210 fosse indirizzata solo al preposito e ai frati²⁵, è con certezza documentata la presenza di suore presso la fondazione lodigiana fin dagli inizi della stessa, collocabili negli ultimi anni del XII secolo²⁶.

La prima documentazione relativa alla casa di Brera, la più importante di quello che dopo l'approvazione innocenziana verrà denominato secondo ordine, permette di individuare al suo interno con sicurezza la presenza delle *sorores* come già si è notato a proposito di Rondineto²⁷. Nel 1178, in un atto volto a garantire, da parte dell'arcivescovo Algisio da Pirovano²⁸, l'esenzione dalle decime relative alla terra sulla quale la comunità braidense stava per stabilirsi, era anzitutto la componente maschile a intervenire all'atto nella persona di *Suzo Bagutanus*, di *Iohannesbellus de Arcuri* e di *Petrus de Sologno*, i quali agivano *ad partem religiosorum hominum qui habitare debebant in illa terra*²⁹. Notiamo però che, nel medesimo atto, la soluzione della decima veniva effettuata da un prete delegato dall'arcivescovo, il quale subito ne faceva cessione allo stesso *Suzo*; questi, a sua volta, riceveva la donazione *ad partem illorum hominum et feminarum qui et que sunt humiliati per Deum ad domum illam*³⁰, e proprio quest'ultima espressione offre un'interessante conferma circa la presenza di un certo numero di *sorores* tra i primi Umiliati della nota casa milanese. Quando invece nel febbraio 1198 il medesimo *Suzo Bagutanus*, definito prelado della comunità di Brera, acquistò un terreno adiacente alla casa abitata dagli Umiliati, nell'atto si accennava solo alla *congregatio fratrum* e non c'era più alcun riferimento alle donne presenti nella *domus*³¹.

3. Oltre agli indizi, pur significativi, offerti dalla documentazione fin qui esaminata, un'importante testimonianza circa l'originale composizione delle comunità che, all'interno del movimento umiliato, avevano scelto di vivere sull'esempio dei regolari prima ancora di ricevere l'approvazione papale, è contenuta in una lettera di Innocenzo III – la *Licet multitudini* –, inviata con molta probabilità verso la fine del 1200 alle

principali aggregazioni delineatesi tra gli Umiliati: i prepositi e i capitoli delle case di Viboldone, Vialone, Rondineto e Lodi, la *domus* di Brera e tutti i laici raccolti attorno a Guido di Porta Orientale³². In essa, infatti, il pontefice, dopo aver manifestato indubbio compiacimento per i numerosi carismi presenti nella Chiesa, la quale viene edificata proprio dalla varietà delle forme e dalla diversità dei compiti, aveva espresso il desiderio di corrispondere alle richieste avanzate dai rappresentanti del movimento che erano stati inviati presso la curia e, quindi, di operare in vista della composizione di una normativa unitaria che avrebbe interessato sia i chierici, sia i laici – uomini e donne – che avrebbero continuato a vivere nelle loro famiglie, sia, infine, i *viri* e le *mulieres, qui vite prioris formidantes deformia et turpia detestantes, seorsum vivere referuntur*³³.

Anche le *intitulationes* delle tre missive con le quali Innocenzo III nel giugno 1201 comunicava alle diverse componenti degli Umiliati l'approvazione di due regole, una destinata ai laici che rimanevano nelle proprie famiglie e non intendevano abbandonare lo stato matrimoniale, l'altra rivolta ai regolari dei cosiddetti primo e secondo Ordine, offrono interessanti motivi circa la composizione delle prime comunità³⁴.

La lettera del 7 giugno, infatti, era indirizzata a Guido di Porta Orientale e ai ministri delle comunità di Monza, Como, Pavia, Brescia, Bergamo, Piacenza, Lodi e Cremona, e, con loro, a tutti gli altri responsabili del cosiddetto terzo ordine – composto da laici coniugati –, nonché ai *fratres* e alle *sorores* ad esso appartenenti³⁵. Una significativa analogia si può notare nella missiva indirizzata ai religiosi di quello che verrà denominato secondo ordine: la *Diligentiam pii patris* del 12 giugno 1201³⁶. In essa, infatti, oltre che ai prelati di Brera, e della *Domus Nova* di Milano, a quelli di Monza, Mariano Comense, Como (*de Vico e Zerbetensis*)³⁷, Pavia, Bergamo e Brescia, il papa si rivolgeva ai *fratres* e alle *sorores* appartenenti alle rispettive comunità. Diverso è invece l'indirizzo della *Non omni spiritui*, con la quale Innocenzo III, oltre a comunicare la promulgazione della regola, che per altro tratteneva *ad maiorem tutelam* presso la curia romana, prendeva sotto la protezione della Chiesa di Roma le quattro prepositure maggiori degli Umiliati – si tratta del nucleo del cosiddetto primo ordine – con i loro beni³⁸. La lettera era infatti indirizzata a Giacomo di Rondineto³⁹, a Lanfranco di Viboldone⁴⁰, a Tancredi di Vialone⁴¹, a Lanfranco di Lodi⁴², agli altri

prepositi dello stesso ordine *eorumque fratribus tam presentibus quam futuris, regularem vitam professis*. Dall'*inscriptio* sembrerebbe dunque di poter dedurre l'assenza di *sorores* nel primo ordine, ma da altri punti del testo emergono elementi di diverso segno, in primo luogo dove si tratta delle modalità di accettazione di nuovi religiosi. Dopo la clausola con la quale si concedeva ai prepositi, solo nel caso che fossero sacerdoti, di conferire la tonsura ai *laici litterati* che fossero entrati nella loro comunità, e quella che accordava la facoltà di accogliere i *clerici et laici liberi et absoluti a seculo fugientes*, inaspettatamente si legge: *Prohibemus insuper ut nulli fratrum et sororum vestrarum post factam in locis vestris professionem fas sit de eisdem locis, sine licentia prepositi sui, nisi arctioris religionis obtentu, discedere*⁴³. Più oltre ancora, dopo aver precisato le modalità secondo le quali i quattro prepositi maggiori avrebbero dovuto a turno e collegialmente governare tutte e tre le componenti dell'ordine⁴⁴, la lettera di Innocenzo III si soffermava sulle modalità da seguire per l'elezione del preposito delle singole case: i religiosi dovevano designare di comune accordo un *frater* come arbitro, il quale, a sua volta, si incaricava di nominare una terna di confratelli – due chierici e un altro frate, presumibilmente un laico, di provata fama – che, dopo un digiuno di tre giorni, avrebbero dovuto indagare *fratrum et sororum voluntates* al fine di eleggere un superiore che fosse accetto alla comunità intera⁴⁵. È dunque evidente che, nonostante l'*inscriptio* della lettera ricordasse esclusivamente i *fratres*, nelle *domus* del primo ordine era in ogni caso prevista la presenza di religiose; esse, inoltre, venivano considerate a pieno titolo appartenenti alla comunità e non semplici converse, dal momento che avevano voce in capitolo per l'elezione del superiore e che, dopo aver emesso la professione, erano vincolate dalla medesima normativa in uso per i *fratres*⁴⁶.

4. I silenzi e le oscillazioni presenti nelle *inscriptiones* dei documenti papali sopra esaminati fanno supporre che nell'emettere tali atti la cancelleria incontrasse non poche difficoltà circa l'uso di un formulario adeguato ad aggregazioni regolari composte da uomini e donne. Il caso degli Umiliati dovette, per molti aspetti, costituire una sperimentazione e, come si verificò a proposito di altre comunità religiose coeve nelle quali si prevedeva la vita comune di frati e suore, la terminologia utiliz-

zata dall'autorità ecclesiastica non è sempre perspicua. Basti solo pensare al caso dei canonici regolari di San Marco, una congregazione sorta sullo scorcio del XII secolo ad opera di un prete mantovano di nome Alberto, che raccolse attorno a sé una fraternità comprendente chierici e laici, uomini e donne, definiti nella lettera con la quale il vescovo mantovano Sigfrido concedeva la sua approvazione nell'ottobre 1189 «fratelli e sorelle che osservano la religione e l'ospitalità»⁴⁷. Anche questo ordine, per molti aspetti affine a quello degli Umiliati e particolarmente diffuso in area veneta, era composto da frati e suore, un fatto certamente riconducibile alle origini 'ospedaliere' della congregazione⁴⁸; nella lettera papale di approvazione, indirizzata ai *dilectis filiis presbytero Alberto magistro et fratribus Sancti Marci*, non si faceva però alcun cenno alla presenza di *sorores*⁴⁹. Così pure non si trovano indicazioni circa la componente femminile nelle normative – sempre elaborate da Innocenzo III – destinate ai Poveri Cattolici nel 1208 e ai Poveri Lombardi nel 1210, mentre in quello che il Meersseman definisce «deuxième propositum des Pauvres Lombards» del luglio 1212 la presenza di uomini e donne nella medesima comunità è addirittura esplicitamente vietata⁵⁰. Nella lettera indirizzata, nel maggio del 1212, dal pontefice al vescovo di Elne in favore di Durando d'Osca e di un gruppo di persone che, sotto la sua direzione intendevano *penitentiam agere*, troviamo invece menzione di un convento doppio, ma in questo caso si trattava di una comunità dedita ad opere caritative che si esprimevano soprattutto nel servizio presso uno *xenodochium* edificato accanto alla casa religiosa, e nelle congregazioni ospedaliere era consueta la compresenza di conversi di ambo i sessi⁵¹.

5. Per cogliere l'originalità della normativa approvata da Innocenzo III per gli Umiliati proprio in relazione al problema delle comunità doppie, consideriamo ora alcune disposizioni contenute nella regola destinata ai primi due ordini, la *Omnis boni principium*, per oltre venticinque anni trattenuta presso la curia romana e definitivamente inviata ai religiosi da Gregorio IX nel maggio del 1227⁵².

Tale regola, in molti suoi capi modellata su quella di san Benedetto, sembra per lo più rivolgersi a comunità monastiche maschili: prima di entrare nel merito della recita delle ore canoniche e di altri adempimen-

ti comunitari, soprattutto a proposito dell'organizzazione del lavoro, in essa vengono descritte le qualità che il prelado, il cellerario e il portinaio (*portarius*) debbono avere⁵³. È possibile motivare la forte presenza di elementi derivati dalla regola benedettina, alla quale si aggiungono indubbi influssi della normativa cisterciense, considerando che due dei tre ecclesiastici incaricati di rivedere le regole proposte dagli Umiliati, prima che esse fossero sottoposte all'approvazione della sede apostolica, erano abati di monasteri cisterciensi ubicati in area padana: Lucedio e Cerreto⁵⁴. D'altra parte, la *Omnis boni principium* si presentava come una regola destinata a congregazioni prevalentemente laicali, quali erano quelle del secondo ordine umiliato, dal momento che in più punti si prevedeva quasi come eccezionale l'eventualità che nella comunità stessa fosse presente un sacerdote, al quale solo venivano riservati alcuni uffici e la recita di determinate orazioni⁵⁵. Era altresì chiara la volontà degli autori di non riproporre semplicemente la legislazione monastica fino ad allora ritenuta modello di ogni vita comune regolare, soprattutto se si considera che nella formula di professione contenuta nella regola stessa era assente qualsiasi accenno a san Benedetto, così che il religioso prometteva obbedienza *secundum regulam huius congregationis prelato et successoribus eius*⁵⁶.

I motivi propri della vita canonica, cioè di chierici viventi in comunità secondo una regola, furono invece sicuramente ispirati dalla presenza del vescovo Alberto di Vercelli nella commissione incaricata di redigere i testi delle regole per gli Umiliati: egli, infatti, prima di assurgere al soglio episcopale aveva ricoperto la carica di maestro generale della congregazione dei canonici regolari di Mortara, della quale faceva parte⁵⁷. Ebbene tali norme, riguardanti soprattutto la celebrazione delle messe solenni secondo le consuetudini della congregazione mortariense, si trovano solo nella *Non omni spiritui*, quasi si trattasse di una integrazione alla *Omnis boni principium*⁵⁸, dal momento che quest'ultima sembrava rivolta a comunità anche prive della componente sacerdotale⁵⁹.

Inoltre, si può osservare che la regola per le comunità di frati e suore Umiliati, secondo l'edizione che ne ha dato lo Zanoni, consta di quarantacinque capitoli, ma solo al trentanovesimo è presente un cenno, per altro indiretto, all'esistenza di una componente femminile. In questo capitolo, intitolato nei codici più tardi *Quis modus in possessioni-*

bis est tenendus, è contenuta un'interessante clausola: *Si vero vir et mulier coniugata viro desideraverint aggregari consortio, ambo simul coram ecclesiam sollempniter voveant perpetuam castitatem; deinde, sicut superius est expressum, in ordine nostro suscipiantur, ut iste inter fratres et illa inter sorores regulariter conversent*⁶⁰. La conversione di intere famiglie alla vita religiosa, secondo modalità propriamente regolari, a differenza di quelle previste per i membri del terzo ordine, doveva essere piuttosto frequente, come anche un'interessante fonte quale la *Historia Occidentalis* di Giacomo di Vitry testimonia⁶¹; sembra dunque che il legislatore considerasse innanzitutto l'esistenza della componente femminile al fine di offrire una valida soluzione ai casi di uomini e donne desiderosi di abbandonare lo stato coniugale per entrare in religione, riprendendo in ciò un uso già sperimentato presso i Cluniacensi⁶².

Ma soprattutto altri due capitoli della *Omnis boni principium* – nella numerazione data dallo Zanoni rispettivamente il XLIII e il XLIV – sono fondamentali per tratteggiare la posizione delle religiose; essi, infatti si soffermano sulla cura che il prelado e la comunità dei *fratres* debbono avere per le *sorores* della medesima *domus*. Nel primo dei due capitoli si esortavano il prelado e tutti i frati ad amare castamente quali spose di Cristo le *spirituales sorores, quas sub suo habent regimine et cura*: ad esse doveva venir amministrato il necessario, ma erano assolutamente vietate le occasioni di incontro e di comunicazione anche tramite scritti, un ordine che, se trasgredito, comportava l'espulsione dalla comunità⁶³. Nel successivo capitolo si prescriveva che nemmeno il prelado potesse intrattenersi a colloquio con le singole religiose, se non in luoghi dove entrambi fossero visibili; lo stesso superiore, poi, non doveva permettere che altri frati conversassero con le suore in sua assenza, ad eccezione del sacerdote incaricato di accoglierne la confessione, sebbene anche questa dovesse svolgersi in luogo non recondito. In occasione della visita alle suore inferme il prelado doveva sempre essere accompagnato da altri frati onesti e di provata fede; a tutti i religiosi, compreso il prelado, era infine interdetto l'ingresso *in claustro sororum* dopo il tramonto, a meno che non si presentasse una evidente necessità⁶⁴.

A questa serie di norme, per lo più tendenti a circoscrivere rigidamente le occasioni di incontro tra frati e suore, segue un'interessante prescrizione che permette di conoscere gli obblighi del superiore della

domus nei confronti delle *sorores* soggette alla sua autorità: il prelado, assieme ad altri frati onesti, con frequenza quindicinale, o almeno mensile, avrebbe dovuto recarsi nel capitolo delle suore per leggere e commentare loro la regola *sub qua vivere debent* e per rivolgere, o far rivolgere, loro un'esortazione *de celesti regno et vita beatorum, ut earum animas ad superna attendat*; tale esortazione doveva essere ispirata ai principi della retta fede e giovare all'edificazione delle religiose⁶⁵.

La presenza della componente femminile era dunque esplicitamente prevista nella regola degli Umiliati, anche se in una condizione diversa rispetto a quella maschile, soprattutto per quanto concerne l'amministrazione del patrimonio; il prelado o preposito, all'autorità del quale anche le suore erano soggette, svolgeva, per altro, nei confronti delle *sorores*, una funzione di tutela materiale e spirituale non diversa da quella esercitata nei riguardi dei *fratres*: si trattava, dunque, di due comunità 'parallele', entrambe soggette a una medesima regola, oltre che al medesimo superiore, i cui rapporti erano regolati presumibilmente da esigenze connesse alle attività lavorative⁶⁶. In realtà, anche se nella *Omnis boni principium* non si fa parola di una superiora della comunità, la componente femminile era organizzata con una propria gerarchia interna: si tratta di un elemento che è possibile rilevare quasi esclusivamente dalla documentazione notarile⁶⁷.

6. Utili spunti sulla vita comune di frati e suore vengono offerti da Giacomo di Vitry. Nella lettera dell'autunno 1216, dopo aver tratteggiato la vita e l'apostolato antieretico degli Umiliati a Milano, il Vitriacense offre imporanti indicazioni sulla diffusione dell'ordine: nella sola diocesi ambrosiana si trovavano, secondo la sua stima – per altro non inattendibile – ben centocinquanta *congregationes conventuales viro- rum ex una parte, mulierum ex altera*, un indizio sicuro della configurazione delle comunità regolari umiliate⁶⁸. Anche la *Historia Occidentalis*, databile all'inizio del terzo decennio del secolo, fornisce precise indicazioni in tal senso. Il capitolo intitolato *De religione et regula Humiliatorum* si apre infatti con la menzione della vita interna delle *congregationes* composte da uomini e donne *regulariter viventes*, ma qui esse vengono oramai descritte come comunità regolari organizzate secondo uno stile di vita vicino a quello monastico⁶⁹. L'accento viene infatti posto

sui digiuni e sulla intensa vita di preghiera e di lavoro di questi *fratres*, mentre per quanto riguarda le *sorores*, qui definite *converse*, il cronista insiste sulla loro rigida separazione dalla componente maschile, offrendoci così un'interessante testimonianza circa l'esistenza di elementi architettonici volti a mantenere divisi frati e suore della stessa *domus* anche nel corso delle comuni celebrazioni liturgiche⁷⁰.

Giacomo di Vitry non si sofferma sulle modalità del lavoro, pure così intenso presso gli Umiliati regolari; quanto dice a proposito della condizione delle religiose sembra anzi contraddire una consolidata tradizione storiografica, secondo la quale l'attività lavorativa veniva svolta congiuntamente da frati e suore⁷¹. D'altra parte, se la regola e le fonti narrative indicano in primo luogo l'impegno dei *fratres* nell'artigianato e nei lavori agricoli, non mancano indizi riferibili alla componente femminile, come ha di recente osservato Lorenzo Paolini⁷².

Notiamo, infine, che la regola del 1201 non fa alcun esplicito riferimento alla *cura monialium* esercitata dai religiosi del primo ordine nei confronti delle suore, un compito che, con la progressiva clericalizzazione verificatasi nel corso del XIII secolo, venne esteso anche ai sacerdoti sempre più numerosi nel secondo ordine, così da rivelarsi ben presto un onere non secondario per gli Umiliati⁷³. A conferire sempre più caratteristiche 'chiericali' agli Umiliati furono sicuramente le disposizioni emanate da Innocenzo IV, grazie alle quali l'ordine assunse un aspetto centralizzato secondo il modello sperimentato con successo dai Mendicanti, ma i primi segni di questo processo si possono cogliere già nel corso del pontificato di Gregorio IX: egli, infatti, nei confronti degli Umiliati, come anche a riguardo di altri ordini di recente fondazione, intraprese una forte azione normalizzatrice, nell'ambito della quale va appunto collocato l'invio all'ordine della regola definitiva, avvenuto nel maggio del 1227, pochi mesi dopo la sua ascesa al soglio pontificio⁷⁴.

7. Dopo aver esaminato le menzioni relative alle *sorores* nella legislazione delle prime comunità umiliate e nelle testimonianze cronachistiche più vicine al periodo delle origini, è di un certo interesse considerare la più antica documentazione privata relativa alla celebre casa di Berra, per ricavare altri elementi: come si è detto, infatti, solo grazie agli atti notarili è possibile di conoscere l'entità, e l'organizzazione interna,

delle comunità di *sorores* presenti nelle case dell'ordine. Un *instrumentum* relativo a un contratto di affitto stipulato con i Templari milanesi nell'ottobre del 1227 – l'unica testimonianza finora nota circa il nome e il numero complessivo dei religiosi e delle religiose di Brera per tutto il XIII secolo – permette di formulare qualche ipotesi sulla composizione della *domus*, nonché di effettuare un primo rilevamento riguardo alla provenienza sociale dei religiosi⁷⁵.

Quando il 7 novembre 1178 *Suzo Bagutanus* accoglieva la soluzione della decima dovuta alla chiesa di San Giovanni *ad quator facies*, egli agiva *ad partem illorum hominum et feminarum, qui et que sunt humiliati per Deum ad domum illam*, un elemento che suggerisce l'uguaglianza sul piano giuridico e decisionale di *fratres* e *sorores*⁷⁶; tale situazione viene nella sostanza riproposta nel contratto di locazione stipulato dai Templari con la casa di Brera il 19 ottobre 1227. L'atto riveste indubbio interesse perchè costituisce il primo negozio attuato dalla comunità braidense di cui ci sia giunta notizia; non solo: compaiono qui per la prima volta i nomi di trenta frati e di ventidue suore convocati in capitolo per ratificare il contratto⁷⁷.

In esso frate Giovanni, *presbiter et preceptor manssionis Templi site prope civitatis Mediolani*, assieme al confratello Giovanni *de Cassino*, con l'autorizzazione di Guglielmo *de Melchio* maestro maggiore delle mansioni del Tempio situate in Italia, investiva *nomine libelli*, per un canone annuo in natura di quaranta moggi di mistura di segale e miglio, due mulini e dei terreni, con i relativi diritti, ubicati sul Lambro nel territorio di Monluè. In questa località, nel corso del XIII secolo, si concentrarono le proprietà fondiari della casa di Brera, così da dar vita a una grangia, secondo il modello sperimentato con successo dai Cisterciensi⁷⁸, dove sorse una succursale della *domus* cittadina che ben presto dovette rivestire anche una certa importanza, se si considera che a Monluè venne celebrato il capitolo generale dell'ordine nel 1290⁷⁹. L'esame del presente documento fornisce un'interessante conferma della tendenza, già in altri casi rilevata a proposito di comunità umiliate, per lo più appartenenti al secondo ordine, a stanziarsi su proprietà di grandi enti monastici, dedicandosi ai lavori agricoli con molta probabilità sul modello delle attività allora praticate dai Cisterciensi e dai loro conversi⁸⁰. L'investitura contiene una ben precisa

clausola che sembra volta a tutelare i beni ecclesiastici nei confronti di acquirenti laici e, al tempo stesso, suggerisce la volontà di non frazionare le proprietà degli enti monastici o assistenziali, nonché quella di mantenere esenti da decime questi beni, un privilegio che forse si sarebbe faticati a mantenere nel caso la terra fosse stata affidata a laici: il precettore della magione del Tempio, infatti, dichiarava che l'investitura dei due mulini doveva essere fatta solo a chiese, monasteri, ospedali o case religiose; anche la *domus* di Brera avrebbe potuto a sua volta investire tali beni unicamente a enti ecclesiastici del tipo sopra ricordato, in modo che la soluzione dell'affitto spettasse a un unico contraente. Tali orientamenti nella gestione dei patrimoni delle chiese possono suggerire i motivi della fortuna insediativa delle comunità umiliate nell'immediato suburbio di Milano, in aree di forte espansione, quale appunto all'inizio del XIII secolo era Monluè, dove, oltre a proprietà di privati cittadini, si andavano costituendo estesi possedimenti ecclesiastici⁸¹.

Se consideriamo la terminologia utilizzata nel documento dell'ottobre 1227 per indicare i frati e le suore di Brera è possibile cogliere alcuni significativi motivi: frate Alberto viene infatti definito ministro della *domus* degli Umiliati di Brera, mentre la documentazione papale, nonché la regola dell'ordine, definisce *prelati* i capi delle comunità del secondo ordine e *ministri* quelli delle fraternite di terziari⁸²; il termine prelati riemerge invece in seno alla comunità femminile, presieduta appunto da una *prelata*, mentre le suore, a differenza dei *fratres* vengono tutte chiamate *domine*⁸³; Elementi della tradizione monastica sembrano intrecciarsi con le suggestioni che andavano sempre più diffondendosi in relazione al successo degli ordini mendicanti, o che a questi ultimi venivano suggerite proprio dall'esempio degli Umiliati⁸⁴.

Resta infine un certo interesse considerare, seppur brevemente, la composizione sociale della *domus*: se per quanto riguarda le *sorores* si presentano difficoltà insormontabili, dal momento che i loro nomi non sono accompagnati da indicazioni di alcun genere, più significativi indizi si possono evincere dall'esame dei nomi dei religiosi uomini, per i quali è regolarmente espressa la famiglia di appartenenza o il luogo di provenienza⁸⁵. I nominativi di alcuni *fratres*, inoltre, compaiono anche in altri documenti coevi riguardanti la casa di Brera, per cui risulta più

facile operare identificazioni; per quanto riguarda le *sorores*, invece, non è stato possibile individuare, per tutto il XIII secolo, altri elementi utili alla ricostruzione della loro identità⁸⁶. Pur con le inevitabili approssimazioni – segnalate anche da Hagen Keller⁸⁷ – nel tentativo di stabilire il patronimico dei frati, differenziandolo da un soprannome o dal toponimo di provenienza, sembra di poter individuare tra i primi religiosi del secondo ordine una composita provenienza sociale, a differenza di quanto sostenuto dallo Zandoni, e ancora recentemente accreditato nella storiografia⁸⁸. Molti *fratres* erano originari di località del contado oppure appartenevano a famiglie che si erano da poco inurbate, un motivo che sembra caratterizzare anche le prime fraternite di penitenti⁸⁹; accanto a costoro, però, appaiono esponenti di famiglie della aristocrazia cittadina, o, in ogni caso, di ceti emergenti all'interno della compagine comunale.

Il dato riveste indubbio interesse, dal momento che finora si erano potuti individuare membri di importanti casate solo tra i laici del terzo ordine o tra i religiosi – forse chierici – del primo ordine, basti qui solo ricordare Guido di Porta Orientale e Giacomo di Rondineto. Costoro, forse anche in relazione alla loro posizione sociale e, evidentemente, anche a una certa preparazione culturale, furono tra i principali artefici dell'approvazione della regola, nonché del riconoscimento dell'ordine umiliato da parte della sede apostolica⁹⁰. Ma proprio a proposito del secondo ordine, quello che il Maccarrone definisce la creazione più originale di Innocenzo III, la documentazione pontificia non ricorda alcun nominativo⁹¹. Se, dunque, sullo scorcio del XII secolo non è possibile individuare personaggi di rilievo tra i 'laici religiosi'⁹² del secondo ordine, bisogna però ritenere che fin dagli inizi del XIII la situazione mutasse rapidamente.

Dall'esame delle prime testimonianze utili per la casa di Brera, infatti, è possibile evincere che in essa ben presto si erano dedicati alla vita religiosa membri dell'aristocrazia cittadina: nel 1209 era ministro *frater Otto de Casteliono*⁹³, il quale era attestato nella *domus* ancora nel 1230⁹⁴, e nel 1235 era di nuovo a capo della comunità braidense⁹⁵. Nel 1227, e ancora nel 1229, era ministro frate Alberto *de Porta Romana*, che, elencato tra i *fratres* nel 1230, rivestiva nuovamente la carica di superiore nel 1233⁹⁶. Anche i *fratres* Pietro e Antonio *de Carate* – am-

messo che il nome non si riferisca alla località di provenienza – presenti nella *domus* nel 1227 e nel 1230⁹⁷, appartenevano a una consorterìa molto influente in ambito cittadino nel corso del XII secolo⁹⁸. Nel 1227 facevano parte della comunità braidense anche membri di alcune famiglie di più recente fortuna in ambito comunale, quali i *de Modoetia*⁹⁹, i *de Pasqualibus*¹⁰⁰ e i *de Barni*¹⁰¹. Frate Mirano *de Lacruce*¹⁰², tra i religiosi nel 1227 e nel 1230¹⁰³, era *minister* nel 1234¹⁰⁴; tra i frati di Brera, poi, con molta probabilità fin dal terzo decennio del Duecento, si trovava anche Mirano *de Casate*, prelado della casa dal 1236 fino al 1257¹⁰⁵. Così pure già dagli anni centrali del secolo faceva parte della comunità *frater Bovus de Pirovano*, discendente da una famiglia di valvassori, dalla quale erano usciti addirittura tre arcivescovi¹⁰⁶: Bovo emerse ben presto non solo tra i frati di Brera, ma all'interno dell'intero ordine, se si considera che fu *minister et prelatus* della *domus* tra il 1258 e il 1282¹⁰⁷, e ricoprì inoltre a lungo la carica di vicario del maestro generale, nel corso di anni difficili per l'ordine e di vacanza delle più alte cariche¹⁰⁸.

8. Se, dunque, pur solo grazie a un rapido sondaggio, fin dai primi decenni del Duecento la provenienza dei frati di Brera appare così varia, nel corso del secolo, anche in relazione alla progressiva clericalizzazione del secondo ordine e alla sua sostanziale assimilazione con il primo, divenne sempre più sensibile e preponderante la presenza di religiosi di alto lignaggio e un eloquente indizio è suggerito dall'elenco dei frati che ricoprirono le più alte responsabilità al suo interno¹⁰⁹.

Per quanto riguarda la componente femminile della casa di Brera, allo stato attuale delle conoscenze non è possibile basarsi su altri elenchi dei religiosi comprendenti anche i nomi delle *sorores*: tali elenchi si trovano generalmente in atti rogati in occasione della stesura di negozi riguardanti la comunità intera. Se per i monasteri esclusivamente femminili occasioni di questo genere non erano infrequenti, per una casa doppia, come quella braidense, dovette ben presto prevalere l'uso di convocare per la stipula di contratti solo i *fratres*, che erano più direttamente coinvolti nella gestione economica della casa, come la regola stessa prevedeva¹¹⁰. È perciò impossibile formulare ipotesi di una certa attendibilità circa la collocazione sociale delle prime Umiliate. L'impressione che

se ne ricava è, in ogni caso, che le donne di alto lignaggio continuassero a preferire le comunità esclusivamente femminili, le istituzioni monastiche tradizionali come pure quelle poste sotto la direzione degli ordini mendicanti, nelle quali esse potevano far valere la forza dei loro natali e, conseguentemente, esercitare maggiore autorità a vantaggio anche della famiglia di appartenenza¹¹¹.

Al termine di questo primo esame sull'origine e sulla composizione delle comunità doppie presso gli Umiliati tra la fine del XII e i primi decenni del XIII secolo, emerge dunque l'esigenza di approfondire lo studio dei singoli insediamenti, o addirittura di nuclei di insediamenti sia perché tra loro prossimi nello spazio, sia perché accomunati dalla filiazione da una medesima casa, cercando di individuare i legami che essi stabilirono col mondo politico – soprattutto cittadino – e con l'autorità ecclesiastica a vari livelli. Solo così, come già in questa occasione si è messo in luce, sarà possibile arricchire le nostre conoscenze sulla vita delle prime comunità umiliate e tratteggiare in modo convincente la storia dell'ordine, almeno nel suo primo secolo di vita¹¹².

Nel corso del lavoro verranno utilizzate le seguenti sigle e abbreviazioni:

ACM = *Gli atti del comune di Milano nel secolo XIII*, a cura di M.F. Baroni, I: 1217-1250, Milano 1976

ACM, II/1 = *Gli atti del comune di Milano nel secolo XIII*, a cura di M.F. Baroni, R. Perelli Cippo, Alessandria 1982

AIM = Archivio dell'Amministrazione delle II.PP.A.B. ex E.C.A. di Milano

ASCBT = Milano, Archivio storico civico e Biblioteca Trivulziana di Milano

ASMi, AD, P = Archivio di Stato di Milano, *Archivio Diplomatico, Pergamene per fondi*

Braid. = Biblioteca Nazionale Braidense

Giulini III e IV = G. Giulini, *Memorie spettanti alla storia ed alla descrizione della città e campagna di Milano ne' secoli bassi*, III e IV, Milano 1855²

Tiraboschi I-III = G. Tiraboschi, *Vetera Humiliatorum monumenta*, Mediolani 1766-1768

Zanoni = L. Zanoni, *Gli Umiliati nei loro rapporti con l'eresia, l'industria della lana ed i comuni nei secoli XII e XIII*, Milano 1911

1. Umberto di Romans, *Ad Humiliatos*, in Zanoni, p. 261.

2. Joannis Braidensis *Chronicon Ordinis Humiliatorum*, in Tiraboschi III, p. 241: «[a.1198] *Altera aetas, quo tempore praedictus Ordo ab Apostolico approbatus, non multum distans fuit, postquam Frater Jacobus, et Frater Lafrancus de Rondenario, et de Laude Praepositi, accesserunt ad praesentiam Innocentii tertii proferentes se nomine ordinis stare mandatis Ecclesiae; Quia contra Humiliatos tunc murmurabatur, quoniam ipsi in aliquibus errabant; licet essent Religiosi sanctae vitae*».

3. Joannis Braidensis *Chronicon*, p. 241: 3. *Quia per Sacros Canones tenebantur illas religiosas, quas infra suas Caenobia habebant, dimittere, cum verum sit, quod Monachus, et Monacha, in uno Monasterio non habeant cohabitare, ut in c. in nullo loco. 18. qu. 2.; si tratta di un canone tratto dal Decreto di Graziano: c. XXII. *Monachi et monachae in nullo simul cohabitent loco. Item in Registro Gregorii. In nullo loco monachos et monachas permittimus in unum monasterium habitare, sed nec ea, quae duplicia vocantur: Ae. Friedberg, Corpus iuris canonici, I: Decretum magistri Gratiani, Leipzig 1879 (= Graz 1959), col. 835; T. Reuter, G. Silagi, Wortkonkordanz zum Decretum Gratiani, III, München 1990, p. 2836. Si veda, a riguardo, l'attenta analisi proposta da G. Jenal, *Doppelklöster und monastische Gesetzgebung im Italien des frühen und hohen Mittelalters*, in *Doppelklöster und andere Formen der Symbiose männlicher und weiblicher Religiosen im Mittelalter*, herausgegeben von K. Elm und M. Parisse, Berlin 1992, pp. 25-55 (soprattutto 49-50).**

4. M. Parisse, *Recherches sur les formes de symbiose des religieux et religieuses au moyen âge. Introduction*, in *Doppelklöster und andere Formen*, p. 9, ha insistito sulla inadeguatezza del termine «monastero doppio» per indicare la simbiosi tra religiosi e religiose.

5. Giovanni di Brera, infatti, conclude l'esposizione del passo riportato sopra, alla nota 3, con le seguenti parole: *Sed ex quo habuerunt regulam approbatam, licite habere poterunt usque ad inibitionem Joannis PP. XXII. ad supplicationem ordinis factam anno Do-*

mini 1328. decimo Cal. Novembris, Pontificatus sui anno duodecimo.

6. Jenal, *Doppelklöster*, pp. 36-39.

7. *Ibidem*, p. 50, vengono ricordati i casi dei Vallombrosani, dei Camaldolesi, di Fontevraud, dei Gilbertini e degli Umiliati. M. Parisse, nella voce *Doppelkloster*, in *Lexikon des Mittelalters*, III, München-Zürich 1986, coll. 1257-1259, non menziona gli Umiliati. Su tutti questi movimenti un'utile panoramica è offerta da F.A. Dal Pino, *I frati Servi di s. Maria dalle origini all'approvazione (1233 ca.-1304)*, I: *Storiografia-Fonti-Storia*, Louvain 1972, pp. 454-580.

8. M. Maccarrone, *Studi su Innocenzo III*, Padova 1972, pp. 284-290; importanti precisazioni sulle origini e le peculiarità della regola degli Umiliati sono in D. Castagnetti, *Un contributo per la storia della regola degli Umiliati*. Ringrazio di cuore l'autrice che mi ha permesso di consultare il manoscritto – oramai di imminente pubblicazione, vedi sotto, nota 112 – e alla quale desidero esprimere la mia gratitudine anche per le proficue discussioni in merito.

9. Opportunamente M. Parisse, nell'introduzione al volume *Doppelklöster und andere Formen*, p. 10, lamenta la scarsità di studi sull'architettura propria dei monasteri doppi; si tratta di un aspetto particolarmente trascurato per le realtà italiane.

10. Mi riferisco, in particolare, ai canonici regolari di San Marco di Mantova (per i quali vedi più avanti, note 49-51 e testo corrispondente) e alla congregazione padovana degli Albi, studiata da A. Rigon, *Ricerche sull'«Ordo Sancti Benedicti de Padua» nel XIII secolo*, in "Rivista di storia della Chiesa in Italia", 29 (1975), pp. 511-535; sulle tre fondazioni padovane degli Albi, oltre a Jenal, *Doppelklöster*, pp. 41-48, si veda ora il contributo di A. Rigon nel presente volume. La figura del fondatore del movimento è stata recentemente riconsiderata da A. Rigon, *Religione e politica al tempo dei da Romano. Giordano Forzati e la tradizione agiografica ezzeliniana*, in *Nuovi studi ezzeliniani*, Roma 1992, pp. 289-314.

11. Basti, ad esempio, il rinvio a Jenal, *Doppelklöster*, pp. 50-51, dove si parla dell'approvazione degli Umiliati riportando solo una parte della lettera indirizzata da Innocenzo III al primo ordine; ciò impedisce un'adeguata comprensione del fenomeno.

12. Circa il problema dell'esistenza di molteplici osservanze regolari tra gli Umiliati, rinvio solo a M.P. Alberzoni, *Gli inizi degli Umiliati: una riconsiderazione*, in *La conversione alla povertà nell'Italia dei secoli XII-XIV*. Atti del XXVII convegno storico internazionale (Todi, 14-17 ottobre 1990), Spoleto 1991, pp. 202-206; sulle diversità nell'abito degli Umiliati ancora presenti nel XV secolo, oltre alle osservazioni di Tiraboschi I, p. 76, rinvio a vari passi della cronaca di Giovanni di Brera (vedi sopra nota 2).

13. Mancano studi recenti sul culto dei santi presso gli Umiliati; oltre a Tiraboschi I, pp. 190-257, si veda M.P. Alberzoni, *San Bernardo e gli Umiliati*, in *San Bernardo e l'Italia*. Atti del convegno di studi (Milano, 24-26 maggio 1990), a cura di P. Zerbi, Milano 1993, pp. 101-129.

14. Tiraboschi II, pp. 139-141. Gli Umiliati che si recarono presso la sede apostolica

e dal papa vennero incaricati di redigere un testo unico con l'aiuto del vescovo di VerCELLI e degli abati di Lucedio e di Cerreto, furono Giacomo di Rondineto e Lanfranco di Lodi; per quanto riguarda la componente laicale, invece, decisivo fu l'intervento di Guido di Porta Orientale: vedi Alberzoni, *Gli inizi*, pp. 208-217; Eadem, *Giacomo di Rondineto e la prima diffusione degli Umiliati*, in corso di stampa (vedi nota 112); su Lanfranco di Lodi, vedi E. Mercantili Indelicato, *La presenza degli Umiliati a Lodi nel XIII secolo: le domus di S. Cristoforo e di Ognissanti*, in corso di stampa (vedi nota 112).

15. Si vedano le essenziali indicazioni in proposito fornite da Zanoni, pp. 131-141; l'evoluzione dell'ordine nel corso del XIII secolo, caratterizzata da un deciso processo di accentramento e di clericalizzazione, forse ispirato alla coeva situazione degli ordini mendicanti, è tratteggiato da Castagnetti, *Un contributo*; un quadro d'insieme è in A. Ambrosioni, *Umiliate/Umiliati*, in corso di stampa in *Dizionario degli istituti di perfezione*; di tale contributo è stata anticipata la stampa in Eadem, *Gli Umiliati: punti di arrivo e prospettive di ricerca*, in *Movimenti religiosi del XII secolo tra ortodossia ed eterodossia: il caso degli Umiliati*, Milano 1993, pp. 65-101.

16. Si tratta di un aspetto non ancora sufficientemente chiarito dalla storiografia, ma che certo merita approfondimenti; ad esempio, un documento del luglio 1209, pubblicato da Zanoni, pp. 274-275, attesta l'esistenza già a quella data di una casa esclusivamente femminile, le *sorores Humiliate de braida de Rancate*. Indicativi in proposito sono i cataloghi delle fondazioni dell'ordine compilati in occasione dei capitoli generali, per i quali, oltre a Tiraboschi I, pp. 324-400 e Tiraboschi II, pp. 1-115, si veda ora M. Motta, *Il catalogo del 1298*, in corso di stampa (vedi nota 112).

17. Sulla prima legislazione degli Umiliati, oltre a Tiraboschi I, pp. 76-98, si veda Ambrosioni, *Gli Umiliati*, pp. 81-83; l'edizione della regola *Omnis boni principium* è offerta da Zanoni, pp. 352-370.

18. Indicazioni sulla presenza di *sorores* nelle case umiliate sono nei «cataloghi» (1298 e 1344) delle case dell'ordine riportati nella cronaca di Giovanni di Brera (Tiraboschi III, pp. 270-286).

19. Tiraboschi II, pp. 117-119 (documento relativo al riscatto, ad opera di Guido di Porta Orientale, delle decime spettanti alla pieve di San Giuliano nella quale doveva sorgere la chiesa dei frati di Viboldone) e 123-125 (lettera di conferma di Urbano III per la comunità di Viboldone; il significato di tale concessione è esaminato da A. Ambrosioni, *Monasteri e canoniche nella politica di Urbano III. Prime ricerche per la Lombardia*, in *Istituzioni monastiche e istituzioni canoniche in Occidente [1123-1215]*. Atti della settima settimana internazionale di studio (Mendola, 28 agosto-3 settembre 1977), Milano 1980, pp. 615-616). Sulle più antiche vicende di questa *domus* si veda ora M. Tagliabue, *Gli Umiliati a Viboldone*, in *L'Abbazia di Viboldone*, Milano 1990, soprattutto pp. 9-21.

20. La prima attestazione finora nota dell'esistenza della comunità femminile accanto a quella maschile risale al 1276: Tagliabue, *Gli Umiliati a Viboldone*, pp. 17-20; non per questo deve essere del tutto scartata l'ipotesi della presenza di *sorores* a Viboldone anche nel periodo precedente a tale data.

21. L'edizione del documento del 20 maggio 1183, con il quale i ministri della *mansio* di Vialone presso Pavia vendevano alcuni beni per ingrandire i loro possedimenti in Vialone a Sant' Alessio, è in E. Barbieri, *Notariato e documento notarile a Pavia (secoli XI-XIV)*, Firenze 1990, pp. 194-197. Indicazioni sugli Umiliati a Pavia si trovano in G. Forzatti Golia, *Le istituzioni ecclesiastiche*, in *Storia di Pavia*, III/1: *Società, istituzioni, religione nelle età del comune e della signoria*, Pavia 1992, pp. 248-250, e in A. Zambarbieri, *La vita religiosa, ibidem*, pp. 310-311 e 320-323. È inoltre in corso di stampa lo studio di R. Crotti Pasi, *Gli Umiliati a Pavia nei secoli XII e XIII. Prime indagini* (vedi nota 112). L'interessante documento pubblicato dal Barbieri permette di precisare il nome del rappresentante degli Umiliati che ricoprì la carica di preposito della *mansio* pavese almeno dal 1200 (vedi Alberzoni, *Gli inizi*, p. 201), e che fu quindi uno dei quattro destinatari della *Non omni spiritui* del 16 giugno 1201: non si tratterebbe di *Tancredus*, come riporta Tiraboschi II, p. 139, ma di *Trancherius, filius Iohannis de Braida*.

22. Il documento, pubblicato con molte lacune da Tiraboschi III, pp. 303-305, allo stato attuale delle ricerche è irripetibile; sugli Umiliati in diocesi di Como è ora disponibile il repertorio di A. Arizza, M. Longatti, *Gli Umiliati in diocesi di Como*, in "Periodico della Società storica comense", 53 (1988-89), pp. 131-152.

23. Se la provenienza da una cancelleria ecclesiastica è indubbia per la lettera di Urbano III del 29 aprile 1186, anche nell'acquisto della decima in favore della casa di Viboldone da parte di Guido di Porta Orientale non è possibile sottovalutare l'influsso dell'autorità ecclesiastica: l'atto infatti era rogato *ad beneplacitum domini Uberti Crivelli Mediolanensis Ecclesiae Archidiaconi* [il futuro Urbano III], *in cuius praesentia hoc totum factum est* (Tiraboschi III, pp. 117-119).

24. La donazione effettuata il 2 giugno 1189 da *Martinus de Inzago, conversus et minister ecclesie de Valbixera, una cum Iobanne fratre suo et converso illius ecclesie, fratri Iacobo qui dicitur Ruscha et Michaeli ad partem omnium virorum et mulierum qui et que sunt et erant in congregatione et fraternitate de Rondanario*, era ricordata in un atto notarile del 14 luglio 1236, con il quale il priore provinciale dei frati Predicatori, frate Stefano, visitatore incaricato dal papa per i monasteri esenti e per l'ordine degli Umiliati, ordinava al prete Giroldo di Rondineto di assumere la *administratio et prelatio* della chiesa e della *domus* di Santa Maria di Valbissera, donata appunto da Martino *de Inzago* e dal fratello a Rondineto (Tiraboschi III, pp. 303-305; nessun cenno a questa *domus* in Arizza, Longatti, *Gli Umiliati*).

25. Tiraboschi II, p. 151: *Innocentius episcopus servus servorum Dei dilectis filiis Praeposito et Fratribus de Fossato alto Ordinis Sancti Benedicti*; su questa *inscriptio* vedi le osservazioni di Mercatili Indelicato, *La presenza degli Umiliati*.

26. Un interessante testimoniale pubblicato in Tiraboschi II, pp. 183-193, riporta la deposizione di *soror Flora de Castello*, la *magistra* della comunità femminile, che così afferma: *dixit (...) quod hec ecclesia edificata est XXXIII anni sunt hodie in ista die* [15 agosto, data della deposizione], *et dixit quod ipsa testis fuit de primis sororibus que fuerunt ab initio ad edificationem suprascripte ecclesie*. Dalle indicazioni cronologiche fornite dalla *magistra* si può dedurre che la presenza delle *sorores* nella casa di Lodi era precedente all'approvazione di Innocenzo III del 1201; vedi anche Zanoni, p. 60.

27. Vedi sopra, note 22-24 e testo corrispondente.

28. Il documento è stato pubblicato da Tiraboschi II, pp. 119-122, con l'indicazione della sua provenienza dalla Biblioteca di Brera; mi è stato possibile individuare l'originale in ASCBT, *Fondo Belgioioso*, cart. 291. Su Algisio da Pirovano, l'immediato successore di Galdino della Sala, l'arcivescovo che, secondo Tiraboschi I, p. 81, avrebbe per primo concesso il riconoscimento agli Umiliati, oltre a F. Savio, *Gli antichi vescovi d'Italia descritti per regioni. La Lombardia*, I: *Milano*, Firenze 1913, pp. 535-540, si veda A. Ambrosioni, *Alessandro III e la Chiesa ambrosiana*, in *Miscellanea Rolando Bandinelli papa Alessandro III*, a cura di F. Liotta, Siena 1986, pp. 3-41, e M.P. Alberzoni, *Nel conflitto tra papato e impero: da Galdino della Sala a Guglielmo da Rizzio (1166-1241)*, in *Diocesi di Milano*, I, Brescia 1990, pp. 227-257.

29. Si tratta forse di tre *ministri* della casa di Brera, tra i quali in seguito emerse *Suzo Bagutanus*.

30. L'intervento di un delegato dell'arcivescovo doveva essere motivato dalla necessità di facilitare l'accordo tra le parti. Numerosi casi nei quali sorsero contrasti tra il clero secolare e i regolari per il possesso delle decime sono analizzati da G. Andenna, *Aspetti e problemi dell'organizzazione pievana milanese nella prima età comunale*, in *Milano e il suo territorio in età comunale (XI-XII secolo)*. Atti dell'11° congresso internazionale di studi sull'alto medioevo (Milano, 26-30 ottobre 1987), I, Spoleto 1989, pp. 341-373.

31. Tiraboschi II, pp. 126-127: anche di questo documento ho individuato l'originale in ASCBT, *Fondo Belgioioso*, cart. 291.

32. Un'edizione della lettera è in PL 215, coll. 921-922; in attesa della pubblicazione del volume dei registri di Innocenzo III relativo al 1200-1201 (3° anno di pontificato), rinvio alle correzioni da me apportate al testo del Migne, soprattutto per quanto riguarda l'*inscriptio* (Alberzoni, *Gli inizi*, pp. 200-213); si veda, inoltre, Dal Pino, *I frati Servi*, pp. 559-560.

33. Sulla valorizzazione operata da Innocenzo III dei diversi carismi all'interno della compagine ecclesiale, vedi le osservazioni di Maccarrone, *Studi su Innocenzo III*, p. 285.

34. Le caratteristiche delle lettere del giugno 1201 sono esaminate da Dal Pino, *I frati Servi*, pp. 560-563.

35. La lettera è pubblicata in Tiraboschi II, pp. 128-134; l'edizione offerta da G.G. Meersseman, *Dossier de l'ordre de la Penitence au XIIIe siècle*, Fribourg 1961, pp. 276-282, pur essendo arricchita da un utile apparato scritturistico e patristico, non è condotta sull'originale.

36. Anche per l'edizione di questa lettera bisogna ancora rifarsi a Tiraboschi II, pp. 135-138; è di imminente pubblicazione (vedi nota 112) un contributo di L. Massini Rosati, *Documenti papali per gli Umiliati negli archivi milanesi*, grazie al quale sarà possibile apportare importanti correzioni al testo del Tiraboschi.

37. Un controllo sull'originale di questo atto (Braid. AD.XVI.1, n. 3) ha permesso

di accrescere di una unità il numero delle più significative fondazioni del secondo ordine, in quanto non si tratterebbe di un'unica casa *de vico Zerbeten.*, come riporta Tiraboschi II, p. 135, ma di due distinte *domus*: Vico e *Zerbetensis.*, probabilmente ubicate nei pressi di Como: esistevano, infatti, a Como due *domus de Vico*, superiore e inferiore (Arizza - Longatti, *Gli Umiliati in diocesi di Como*, pp. 140-141), mentre tra i beni solennemente confermati da Innocenzo III alla casa di Rondineto nella *Non omni spiritui* viene ricordata una *clausura in Zerbeto*, nella quale forse si trovava l'omonima casa.

38. È a tutt'oggi irreperibile l'originale di questo documento, l'edizione è in Tiraboschi II, pp. 139-148, sulla base della trascrizione effettuata dal Puricelli nel XVIII secolo.

39. Una prima ricostruzione biografica è delineata da chi scrive in *Giacomo di Rondineto*.

40. Le indicazioni sui primi superiori della casa di Viboldone, sono offerte, sulla base della scarsa documentazione superstita, da Tagliabue, *Gli Umiliati a Viboldone*, pp. 15-17.

41. Per Tancredi, o Trancherio, si veda Crotti Pasi, *Gli Umiliati a Pavia*.

42. Su Lanfranco (o *Lafrancus*, come viene chiamato nella documentazione), vedi Mercatili Indelicato, *La presenza degli Umiliati*.

43. Tiraboschi II, p. 142; vedi Dal Pino, *I frati Servi*, pp. 562-563.

44. I superiori di Rondineto, Lodi, Vialone e Viboldone ai quali era indirizzata la lettera papale venivano, nel corso della stessa, definiti *praepositi principales*: essi dovevano governare a turno l'ordine ed esercitarvi l'*officium visitationis sicut in Cisterciensi ordine patres abbates in minoribus consueverunt abbatibus obtinere* (Alberzoni, *Gli inizi*, pp. 210-211).

45. Tiraboschi II, p. 144-145; le medesime modalità di elezione, riferite però a un prelado e indicate con scadenza annuale, sono presenti anche nel testo della regola *Omni boni principium* (Zanoni, p. 354), e sono sostanzialmente modellate sulle consuetudini monastiche, in particolare quelle cisterciensi (sul problema mi limito a rinviare alle osservazioni di Castagnetti, *Un contributo*).

46. Si tratterebbe dell'unico caso di comunità doppia rispondente a pieno alla definizione di *Doppelkloster* che dà M. Parisse; il Parisse, però, inspiegabilmente non fa alcuna menzione degli Umiliati e, per le realizzazioni di monasteri doppi che individua nel contesto del *Neubeginn* del XII secolo, mette in luce l'aspetto transitorio della convivenza delle due comunità, indicando come caratterizzante non tanto il termine «monasteri doppi», quanto «monasteri associati» (Parisse, *Doppelkloster*, [vedi sopra nota 7] coll.1257-1258).

47. Sulle origini dei canonici regolari di San Marco, oltre a Maccarrone, *Studi su Innocenzo III*, pp. 292-297, si vedano A. Rigon, *Penitenti e laici devoti fra mondo monastico-canonico e ordini mendicanti: qualche esempio in area veneta e mantovana*, in «Ricerche di storia sociale e religiosa», 9 (1980), pp. 51-73; G. De Sandre Gasparini, *Aspetti di vita religiosa, sociale ed economica di chiese e monasteri nei secoli XIII-XV*, in *Chiese e monasteri nel territorio veronese*, a cura di G. Borelli, Verona 1981, pp. 136-138 e 147-150; Eadem, *La*

vita religiosa nella Marca veronese-trevigiana tra XII e XIV secolo, Verona 1993, pp. 43-55; G.P. Pacini, *Comunità di poveri nel Veneto: esperienze «religiose» del laicato vicentino dal secolo XII al XIV*, in *La conversione alla povertà*, pp. 341-344. Jenal, *Doppelklöster* non considera questa congregazione. La carriera del prete Alberto, soprattutto in relazione a vari interventi nella riforma di alcune Chiese padane, è ricostruita da M.P. Alberzoni, *Innocenzo III e la riforma della Chiesa in "Lombardia". Prime indagini sui visitatores et provisores*, in «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 73 (1993), note 125-138 e testo corrispondente.

48. Rigon, *Penitenti e laici devoti*, p. 55; indicativa è la testimonianza di Giacomo di Vitry: *De hospitalibus pauperum et domibus leprosororum. Sunt insuper alie [congregationes], iam virorum quam mulierum seculo renunciantium et regulariter in domibus leprosororum vel hospitalibus pauperum viventium* (J.F. Hinnebusch, *The Historia Occidentalis of Jacques de Vitry. A critical Edition*, Fribourg 1972, pp. 146-147).

49. G.B. Mittarelli, A. Costadoni, *Annales Camaldulenses*, IV, Venetiis 1759, coll. 629-638; i canonici regolari di San Marco di Mantova, ottennero, con l'approvazione di Innocenzo III, la *regula canonica per Paschalem summum pontificem confirmatam, quam tenent fratres Sancte Marie de Portu, exceptis victu et vestitu in parte, et silentio, et modo iacendi* (*ibidem*, col. 636): si tratta dell'adattamento di una normativa precedente e ciò può spiegare l'assenza di cenni alle *sorores*.

50. L'edizione parziale dei testi, con il necessario rinvio al Migne, è in Meersseman, *Dossier*, pp. 282-286 e 288-289. Il passo che proibisce l'esistenza di comunità doppie è a p. 289: *10. Numquam in una domo fratres et sorores presumant dormire, nunquam ad unam mensam residere*; in base ad esso è, per altro, possibile evincere la presenza di una componente femminile nell'ordine. Sui gruppi riconciliati con la Chiesa nel corso del pontificato di Innocenzo III, oltre a H. Grundmann, *Movimenti religiosi nel medioevo*, Bologna 1980² (Darmstadt 1961), pp. 100-114, vedi Dal Pino, *I frati Servi*, pp. 564-572.

51. Meersseman, *Dossier*, pp. 286-288: la clausola relativa alla comunità doppia è chiaramente posta in relazione all'assistenza ospedaliera: *Et quoniam sex opera pietatis proficiunt ad salutem, proposuerunt pro deo pauperibus deservire, quorum quidam in hereditate propria vult domum construere, in qua ex una parte viris et ex alia mulieribus mansio competens habeatur, et iuxta illam nichilominus xenodochium*. Significativi esempi di comunità ospedaliere sono in *Esperienze religiose e opere assistenziali nei secoli XII e XIII*, a cura di G. G. Merlo, Torino 1987; sugli inizi degli Antoniani, A. Mischlewski, *Männer und Frauen in hochmittelalterlichen Hospitälern. Das Beispiel der Antoniusbruderschaft, in Doppelklöster und andere Formen*, pp. 165-176.

52. Il testo della regola è pubblicato da Zanoni, pp. 352-370, sulla base della lettera *Cum felicis memorie* indirizzata da Gregorio IX ai ministri, ai frati e alle suore dell'ordine degli Umiliati; lo Zanoni però aggiunge la suddivisione in capitoli, con i relativi titoli, suddivisione che non esiste nella lettera papale, ma nei codici manoscritti contenenti il testo della regola ad uso delle comunità (Zanoni, p. 97, nota 1).

53. Di un certo interesse le osservazioni proposte da Zanoni, pp. 93-100, volte a ri-

dimensionare quanto sostenuto da Tiraboschi, I, pp. 76-88, circa la forte dipendenza della normativa innocenziana dalla *Regula Benedicti*.

54. Alberzoni, *Gli inizi*, pp. 234-235.

55. Indicativo in proposito è il capitolo *Quibus horis orare debent fratres* (Zanoni, pp. 357-358), nel quale sono previste diverse formule di preghiera a seconda che ci sia o no un clericus, come pure il capitolo *De fratribus recipiendis*, dove si specifica *sit ibi sacerdos vel clericus qui tertio respondeat: Suscipimus Deum etc.* (Zanoni, p. 367).

56. Zanoni, pp. 366-367: cap. *De fratribus recipiendis*.

57. La carriera di Alberto è delineata da L. Minghetti, *Alberto Vescovo di Vercelli (1185-1205). Contributo per una biografia*, in "Aevum", 59 (1985), pp. 267-304. J. Wickstrom, *The Humiliati: Liturgy and Identity*, in "Archivum fratrum Praedicatorum", 62 (1992), pp. 195-225, individua significativi elementi comuni tra gli usi liturgici degli Umiliati e quelli delle Chiese di Vercelli e di Ivrea; se però le affinità liturgiche con la Chiesa di Vercelli vengono dal Wickstrom giustamente attribuite al fatto che Alberto, presente nella commissione incaricata di vagliare le regole degli Umiliati, era vescovo di Vercelli, l'autore non indica come tramite con la Chiesa di Ivrea Pietro di Lucedio, l'abate cisterciense pure impegnato nella definizione della regola degli Umiliati, che dal 1206 al 1209 fu vescovo di Ivrea (Alberzoni, *Innocenzo III e la riforma*, note 139-155 e testo corrispondente).

58. Osservazioni in merito in Castagnetti, *Un contributo*, note 41-50 e testo corrispondente.

59. Vedi sopra, nota 55 e testo corrispondente.

60. Zanoni, p. 366.

61. Hinnebusch, *The Historia Occidentalis*, pp. 145-146: *Ipsi enim in fine predicationis suae, dum adhuc audientium corda, virtute divini sermonis ferventia, proniora sunt ad mundi contemptum et ad creatoris sui servitium, solent a circumstantibus querere, si qui sunt qui ad eorum religionem, divinitus inspiratis, velint transire. Multis autem in illa ebrietate et spiritus fervore ad ipsos transeuntibus, parvo tempore multiplicati sunt valde, multos in diversis civitatibus ex fratribus suis et sororibus conventus procreantes*. Alcuni casi di dedizione di intere famiglie sono ricordati da Zanoni, pp. 311-318, e, più di recente, da Tagliabue, *Gli Umiliati a Viboldone*, pp. 17-21, e da M.T. Brolis, *Gli Umiliati a Bergamo nei secoli XIII e XIV*, Milano 1991, pp. 113-114.

62. Su tale problema, si veda J. Wollasch, *Frauen in der Cluniacensis ecclesia*, in *Doppelklöster und andere Formen*, pp. 97-113.

63. Zanoni, p. 368: *De cura et cautela, qua prelati et ceteri fratres debent habere sorores*.

64. Zanoni, pp. 368-369: il titolo che i codici riportano (*De sororibus infirmis visitandis*) è decisamente riduttivo rispetto al contenuto di questo capitolo della regola. È interessante notare che qui si accenna a un *claustrum sororum*, indizio certo di una struttura architettonica tipica delle case doppie.

65. Zanoni, p. 369.

66. Zanoni, pp. 101-103, sulla base degli scarni elementi a disposizione, tratteggia la vita della comunità femminile; va però ridimensionata l'asserita possibilità che le donne ricoprissero funzioni di governo anche sulla comunità maschile, formulata in base all'esempio offerto dalla casa bergamasca di Redona all'inizio del XIV secolo, dal momento che M.T. Brolis, nel contributo in questo volume, ha dimostrato che la casa di Redona non apparteneva all'ordine umiliato. È alquanto interessante la testimonianza offerta dal sermone *Ad sorores de ordine Humiliatorum* di Umberto di Romans, riportato anche dallo Zanoni, databile agli anni centrali del XIII secolo (essenziali cenni biografici e bibliografici sul noto maestro generale dei Predicatori in M.H. Vicaire, *Humbert de Romans*, in *Lexikon des Mittelalters*, VI/1, München-Zürich 1990, col. 209); merita di essere ricordato un passo in cui il predicatore paragona le comunità di *sorores* umiliate ad altre esperienze regolari femminili coeve: *Item sunt quaedam inclusae solitariae, quod est interdum occasio magni periculi; hae [le Umiliate] autem sunt insimul viventes et charitatem fraternam invicem et in fratres exercentes, sicut in primitiva Ecclesia fiebat a mulieribus ut patet Act. 6. Item sunt quaedam religiosae, quae subsunt regimini muliebri: hae autem subsunt alicui praeposito, cui praest tam viris quam mulieribus in eadem domo. Constat autem quod melius est regi a viro, in quo praesumitur maior esse prudentia et virilitas quam a foemina, de qua suspicatur contraria, unde dixit Dominus a principio mulieri: Sub viri potestate eris. Item sunt quaedam monasteria, in quibus non recipiuntur nisi virgines, quae consecrantur et faciunt solemniter officium divinum; hae autem recipiunt omne genus mulierum, nec consecrantur et sicut laici audiunt divinum officium a clericis, suas orationes more laicorum habentes* (Zanoni, pp. 262-263).

67. Valga per tutti il caso della casa di Ognissanti di Lodi (vedi il testo riportato sopra a nota 26), nella quale fin dalla fondazione, avvenuta prima del 1201, era presente una comunità femminile.

68. R.B.C. Huygens, *Lettres de Jacques de Vitry (1160/1170-1240), évêque de Saint-Jean-d'Acre. Edition critique*, Leiden 1960, pp. 72-73.

69. Hinnebusch, *The Historia Occidentalis*, pp. 144-146.

70. *Ibidem*, p. 145: *Converse autem eorum ab hominibus huius religionis adeo seiuncte sunt et cum omni diligentia et cautela seorsum inhabitant, quod neque in ecclesia neque in alio loco sese mutuo nisi raro possunt alloqui vel videre. Quando etiam ad predicationem divini verbi conveniunt, muro interposito, a se invicem plerumque separantur*.

71. R. Manselli, *Gli Umiliati, lavoratori di lana*, in *Produzione, commercio e consumo dei panni di lana (nei secoli XII-XVIII)*, a cura di M. Spallanzani, Firenze 1976, pp. 231-236; Idem, *Appunti sul lavoro dai Cistercensi agli Umiliati*, in *I Cistercensi e il Lazio*, Roma 1978, pp. 145-148; L. Paolini, *Gli eretici e il lavoro: fra ideologia ed esistenza*, in *Lavorare nel Medio Evo. Rappresentazioni ed esempi dall'Italia dei secoli X-XVI*. Atti del XXI convegno (Todi, 12-15 ottobre 1980), Todi 1983, soprattutto pp. 150-160.

72. L. Paolini, *Le Umiliate al lavoro. Appunti fra storiografia e storia*, in "Bullettino dell'Istituto storico italiano per il medio evo e Archivio muratoriano", 97 (1991), pp.

229-265 (questo saggio è apparso, sebbene in forma ridotta, anche in *Donne e lavoro nell'Italia medievale*, a cura di M.G. Muzzarelli, P. Galetti, B. Andreolli, Torino 1991, pp. 141-169).

73. Desta indubbio interesse ancora un passo del sermone di Umberto di Romans, *Ad sorores de ordine Humiliatorum*, riportato da Zanoni, p. 263, che evidentemente si riferisce a una fase nella quale la clericalizzazione degli Umiliati del secondo ordine era ormai avanzata: *Item sunt multae* [cioè religiose appartenenti ad altri ordini], *quae vix habent copiam ministrorum providentium eis de confessione et sacramentis, unde sequuntur pericula interdum; hae* [le Umiliate] *autem sunt iuxta clericos, qui haec omnia tempore omni possunt eis ministrare.*

74. Castagnetti, *Un contributo*, identifica nello sforzo di chiarimento della regola attuato da Innocenzo IV nei confronti degli Umiliati un importante passo verso «l'omologazione del secondo ordine al primo, un processo che, avviatosi in questi anni [dopo il 1246], avrebbe caratterizzato poi tutta la seconda metà del secolo». L'azione normalizzatrice di Gregorio IX è stata studiata soprattutto in funzione ai due ordini mendicanti maggiori; sull'argomento offre importanti suggestioni il breve, ma denso lavoro di P.M. Gy, *Le statut ecclésiologique des Prêcheurs et des Mineurs avant la querelle des Mendians*, in "Revue des sciences philosophiques et théologiques", 59 (1975), pp. 79-88. Alcuni interventi di questo pontefice volti a conferire fisionomia unitaria e regolare agli Umiliati, sono accennati da Alberzoni, *Gli inizi*, pp. 206-207.

75. Il documento in questione venne segnalato per primo da Giulini IV, p. 306, che lo vide nella biblioteca della famiglia Archinti; esso venne quindi ripreso da Tiraboschi I, pp. 325-326, al fine di stabilire la consistenza numerica della comunità braidense all'inizio del XIII secolo. Anche A. Colombo, *I Gerosolimitani e i Templari a Milano e la via Commenda*, in "Archivio storico lombardo", 53 (1926), pp. 216-217, riporta, sulla scorta del Giulini, un regesto del documento, in quanto non gli fu possibile rinvenire né l'originale, né una copia (analoga difficoltà è segnalata da chi scrive in, *L'esperienza caritativa presso gli Umiliati: il caso di Brera [secolo XIII]*, in *La carità a Milano nei secoli XII-XV*. Atti del convegno di studi (Milano 6-7 novembre 1987), a cura di M.P. Alberzoni e O. Grassi, Milano 1989, p. 204, nota 7). L'atto, infatti, non venne compreso nel fondo relativo alla casa di Brera, attualmente conservato presso l'Archivio di Stato di Milano e trovò invece collocazione in AIM, *Fondo Diplomatico*, fascicolo 22, n.2, dove mi è stato possibile consultarlo; dato l'interesse del documento ho ritenuto opportuno darne all'edizione in Appendice, n. 1. Ringrazio di cuore il dott. Ivano Riboli e il dott. Marco Bascapè, rispettivamente Direttore e Vicedirettore dell'Archivio dell'Amministrazione delle II.PP.A.B. ex E.C.A. di Milano, nonché il personale dell'Archivio stesso per l'aiuto offertomi. In particolare sono debitrice al dott. Marco Bascapè che mi ha segnalato l'esistenza di questo atto presso il suddetto Archivio e mi ha fornito importanti indicazioni per ricostruire i motivi della sua attuale collocazione: con molta probabilità il documento non proveniva dall'archivio della casa di Brera, ma da quello dei Templari, che, con la soppressione dell'ordine già nel XIV secolo, si disperse; alcuni atti passarono ai detentori di beni in precedenza dei Templari e, tra costoro al cardinale di Montalto, Alessandro Peretti, nipote di Sisto V (che nel 1586 era anche commendatario dei beni dell'abbazia di Chiaravalle: vedi

M. Pellegrini, *Chiaravalle fra Quattro e Cinquecento: l'introduzione della commenda e la genesi della Congregazione osservante di San Bernardo*, in *Chiaravalle. Arte e storia di un'abbazia cistercense*, a cura di P. Tomea, Milano 1992, p. 114), come è possibile evincere da una nota dorsale della pergamena.

76. Vedi sopra nota 28 e testo corrispondente. Paolini, *Le Umiliate*, pp. 242-245, indica proprio nel «principio di pari dignità rispetto ai confratelli» uno dei motivi che favorirono l'ampio afflusso di donne nell'ordine.

77. Oltre che per la storia della casa di Brera, il documento riveste notevole interesse per la storia dei Templari: gli Umiliati, infatti, richiesero che il contratto venisse solennemente approvato dal maestro maggiore delle magioni del Tempio in Italia; la solenne ratifica avvenne alla presenza e col consenso *tocius eiusdem mansionis Templi capituli*, e tra i capitolari vengono nominati tredici precettori di altrettante *mansiones* di area padana (vedi note in apparato all'Appendice, n. 1).

78. Colombo, *I Gerosolimitani*, p. 216: prete Giovanni era precettore della magione del Tempio di Milano almeno dal 1226 febbraio 9. Il Colombo (*ibidem*) riporta un regesto del marzo 1215, relativo all'affitto dei due mulini sul Lambro ai fratelli Arnoldo e Ambrogio Molinari detti di Cantù e abitanti a Monluè; la durata prevista per l'investitura era di 12 anni e il fitto, oltre alle 4 moggia di segale e miglio e un moggio di frumento, prevedeva anche 4 capponi, 4 focacce e 32 e mezzo soldi imperiali. Dobbiamo ritenere che allo scadere del termine i due fratelli abbiano rinunciato all'investitura, oppure che i Templari abbiano ritenuto opportuno affittare i mulini, sebbene per un canone decisamente inferiore, a una casa religiosa che ne assumesse direttamente la gestione. Sui beni degli Umiliati di Brera a Monluè qualche indicazione è in Alberzoni, *L'esperienza caritativa*, pp. 208-217, e in L. Chiappa Mauri, *I mulini ad acqua nel milanese (secoli X-XV)*, Roma 1984, pp. 94-98. Sulla tipologia dei canoni richiesti per la locazione di mulini, vedi *ibidem*, pp. 58-65.

79. Tiraboschi, I, p. 110.

80. Alcuni interessanti casi di *domus* umiliate del secondo ordine insediatesi su terre del monastero milanese di Sant'Ambrogio sono studiati da M.P. Alberzoni, *Il monastero di S. Ambrogio e i movimenti religiosi del XIII secolo*, in *Il monastero di S. Ambrogio nel medioevo*. Convegno di studi nel XII centenario: 784-1984, Milano 1988, pp. 183-201; vedi inoltre Brolis, *Gli Umiliati a Bergamo*, pp. 146-147 e 165-170 (con numerosi rinvii bibliografici); Paolini, *Le Umiliate*, pp. 247-248 e 252-253; P. Romagnoli, *Gli Umiliati a Modena (XIII-XIV sec.)*, in "Rivista di storia della Chiesa in Italia", 46 (1992), pp. 504-510. Sull'organizzazione del lavoro presso i Cisterciensi stimolanti osservazioni nei contributi di R. Comba, *I Cistercensi tra città e campagna nei secoli XII e XIII. Una sintesi mutevole di orientamenti economici e culturali nell'Italia nord-occidentale*, in "Studi storici", 26 (1985), pp. 237-261, ora in Idem, *Contadini, signori e mercanti nel Piemonte medievale*, Roma-Bari 1988, pp. 21-39; Idem, *Dal Piemonte alle Marche: esperienze economiche cisterciensi nell'età di Bernardo di Chiaravalle*, in *San Bernardo e l'Italia*, pp. 315-344.

81. Sugli insediamenti *extra portam Tonsam* all'inizio del XIII secolo, qualche indica-

zione è offerta da G. Gerosa Brichetto, *Fuori di porta Tosa. Studio sulle terre del Lambro nell'età medievale*, Milano 1973, e da Chiappa Mauri, *I mulini ad acqua*, pp. 83-95. Anche l'ospedale del Brolo aveva un'estesa grangia a Monluè, parte della quale venne venduta alla casa di Brera nel 1276; quest'ultima acquistò inoltre estesi appezzamenti già di proprietà di importanti famiglie cittadine, quali i *de Bussero* e i *Pingisancti* (Alberzoni, *L'esperienza caritativa*, pp. 208-223).

82. Analoghe oscillazioni nella terminologia relativa alle cariche dei superiori delle case umiliate sono messe in luce da Alberzoni, *Gli inizi*, pp. 231-232.

83. Nel caso della comunità femminile la terminologia sembra ancora più incerta, forse in considerazione del fatto che una gerarchia al suo interno non era nemmeno prevista dalla regola: vedi il caso della *domus* di Ognissanti di Lodi, dove nel 1233 la superiora delle *sorores* veniva definita *magistra* (Tiraboschi II, p. 189).

84. Se infatti il termine *domina* riferito alle religiose sembra rinviare ad usi propri del mondo monastico tradizionale, quello di *frater* per i religiosi uomini, ma soprattutto la denominazione *ministri* per indicare i superiori dell'Ordine (si veda l'*inscriptio* della lettera con la quale Gregorio IX nel giugno del 1227 inviava agli Umiliati il testo della regola: Tiraboschi II, p. 163) suggerisce analogie con la terminologia in uso presso i Francescani.

85. Indicazioni circa l'origine sociale di altre comunità si trovano in Brolis, *Gli Umiliati a Bergamo*, pp. 102-111, e in Romagnoli, *Gli Umiliati a Modena*, pp. 519-523; utili osservazioni riguardo alla componente femminile sono in Paolini, *Le Umiliate*, pp. 233-236.

86. Uno spoglio completo del fondo pergameneo della casa di Brera conservato presso l'ASMi, AD, P, cartt. 470 e 471 (per il XIII secolo) mi ha consentito di raccogliere un certo numero di indicazioni circa l'origine sociale dei frati, soprattutto nella seconda metà del Duecento; si tratta di un problema che intendo affrontare in un più ampio studio. Un elenco dei *fratres* della *domus* braidense, del febbraio 1230, è in Tiraboschi II, p. 179; la successiva convocazione del capitolo dalla quale è possibile ricavare i nomi di una quarantina di *fratres* (anche se con numerose lacune, date le condizioni della pergamena) è del 21 ottobre 1251 (ASMi, AD, P, cart. 470).

87. H. Keller, *Adelsherrschaft und städtische Gesellschaft in Oberitalien 9. bis 12. Jahrhundert*, Tübingen 1979, p. 398.

88. Paolini, *Le Umiliate*, pp. 230-231, indica i contributi più significativi del dibattito storiografico in merito.

89. Simili indicazioni per gli Umiliati bergamaschi in Brolis, *Gli Umiliati a Bergamo*, pp. 103-108 (per il periodo iniziale soprattutto p. 107); per quanto riguarda i penitenti milanesi, mi limito a rinviare a M.P. Alberzoni, *Francescanesimo a Milano nel Duecento*, Milano 1991, p. 101, dove vengono riprese le osservazioni formulate da Giuseppina De Sandre Gasparini e da Anna Benvenuti Papi; in proposito rinvio solo alla rassegna di G. Casagrande, *Il movimento penitenziale nei secoli del basso medioevo*, in "Benedictina", 30 (1983), pp. 217-233.

90. Alberzoni, *Gli inizi*, pp. 208-217; sui *de Porta Romana* nel corso del XII secolo, si veda Keller, *Adelsherrschaft*, pp. 62-75; sul primo preposito di Rondineto, appartenente a una delle più importanti famiglie comasche, i Rusca o Rusconi: Alberzoni, *Giacomo di Rondineto*.

91. Maccarrone, *Studi su Innocenzo III*, p. 288: «Questo secondo ramo, se bene si considera, è il più originale, non trovando riscontro in altre approvazioni papali». Sui rappresentanti degli Umiliati impegnati nelle trattative con la sede apostolica e, quindi, noti al pontefice, rinvio solo ad Alberzoni, *Gli inizi*, pp. 208-217. L'assenza di menzioni di esponenti del secondo ordine nella documentazione pontificia può essere spiegata dal fatto che costoro non erano né chierici né sacerdoti – persone quindi esperte anche di problemi giuridici, con le quali era possibile trattare in vista dell'approvazione della regola – come, con molta probabilità, Giacomo di Rondineto e Lanfranco di Lodi; *Suzo Bagutanus*, poi, non era certo un esponente dell'aristocrazia cittadina.

92. Riprendo la definizione da D. Rando, «*Laicus religiosus*» tra strutture civili ed ecclesiastiche: l'ospedale di Ognissanti in Treviso (sec. XIII), in "Studi medievali", s. 3ª, 24 (1983), pp. 617-656 (ora anche in *Esperienze religiose e opere assistenziali*, pp. 43-84).

93. Zanon, p. 274 (si veda l'elenco dei ministri-prelati di Brera in *Appendice*, n. 2); se il nome indica il patronimico e non un toponimo (Castiglione Olona, prov. di Varese), *frater Otto* apparterebbe alla famiglia capitaneale dei Castiglioni, per la quale vedi le indicazioni in A. Ambrosioni, *Le pergamenelle della canonica di S. Ambrogio nel secolo XII. Le prepositure di Alberto di S. Giorgio, Lanterio Castiglioni, Satrapa (1152-1178)*, Milano 1974, pp. 257-259; Keller, *Adelsherrschaft*, p. 388. La famiglia Castiglioni aveva importanti rappresentanti tra il clero della cattedrale, tra i quali particolare rilievo ebbe Goffredo, giunto addirittura al soglio pontificio, ma solo per pochi giorni, col nome di Celestino IV, nell'ottobre del 1241 (A. Paravicini Bagliani, *Cardinali di curia e 'familiae' cardinalizie dal 1227 al 1254*, I, Padova 1972, pp. 32-40; Idem, *Celestino IV, papa*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, XXIII, Roma 1979, pp. 398-402). Goffredo, nel corso della sua legazione padana, emise diversi diplomi in favore di comunità umiliate: Tiraboschi II, pp. 170-172; R. Soriga, *Per la storia degli Umiliati in Pavia*, in "Bollettino della Società storica pavese", 16 (1916), pp. 189-190.

94. Tiraboschi II, p. 175.

95. Vedi *Appendice*, n. 2.

96. Vedi *Appendice*, n. 2. Frate Alberto, il ministro di Brera nel 1227, che era ancora a capo della *domus* – forse era stato rieleto – nel gennaio del 1229, sarebbe da identificare con Alberto di Porta Romana, presente nel capitolo braidense il 21 febbraio 1230 (Tiraboschi II, p. 179) e nuovamente a capo della comunità nel 1233, quando viene indicato come *frater Albertus de Porta Romana, minister domus Humiliatorum de Braida Guercii* (ASMi, AD, P, cart. 470). La famiglia capitaneale *de Porta Romana* possedeva numerose decime, alle quali erano legati diritti signorili, nel territorio di Velate, nei pressi di Varese; essa, inoltre ricopriva sicuramente fin dal XII secolo un importante ruolo nella vita di Milano (Keller, *Adelsherrschaft*, pp. 73-74 e 386-404).

97. Nel 1227 ottobre 19 (vedi Appendice, n. 1) veniva ricordato solo Pietro; nel 1230 (Tiraboschi II, p. 179) erano presenti Pietro e Antonio.

98. L'importante posizione dei *de Carate* nel corso del XII secolo è accennata da Keller, *Adelsherrschaft*, pp. 392-393; per quanto riguarda il XIII secolo, ricordo solo che *Iacobus de Carate*, uno dei consiglieri della *societas capitaneorum et vavassorum* (ACM, p. 690), nell'aprile del 1246, era tra i membri del consiglio del comune di Milano (ACM, p. 685).

99. I *de Modoetia*, nel XII secolo, molto probabilmente appartenevano al gruppo dei *cives* e nel XIII secolo vengono indicati tra i *populares* (Keller, *Adelsherrschaft*, pp. 392-396), precisamente tra i membri della Motta, secondo quanto attestato dal Fiamma (Giulini IV, p. 105). Per limitarci alle cariche di rilievo ricoperte da membri di questa famiglia nel terzo e nel quarto decennio del XIII secolo, ricordiamo Giacomo, nel 1220 e nel 1223 ambasciatore del comune di Milano (ACM, pp. 90, 130-131); ancora Giacomo ed Enrico *de Modoetia* nel febbraio del 1225, facevano parte degli organi di governo (ACM, p. 204); nel 1225 e nel 1226, Lantelmo *de Modoetia* era ambasciatore del comune milanese (ACM, pp. 227 e 241); Arnolfo *de Modoetia* nel 1229 era console di giustizia del comune di Milano (ACM, pp. 333-337); nell'aprile del 1230, la medesima carica era ricoperta da *Rumoldus de Modoetia* (ACM, p. 343); nel dicembre 1232 era la volta di Apollonio *de Modoetia* (ACM, pp. 418 e 422) che, ancora nell'aprile del 1246, era tra i membri del consiglio della città (ACM, p. 686).

100. A Giovanni Pasquali, console nel 1202 e nel 1208 (*Gli atti del comune di Milano fino all'anno 1216*, a cura di C. Manaresi, Milano 1919, pp. 346-349 e 431-436) e ad Alberico, console di giustizia nel 1211 (*ibidem*, pp. 461-469), bisogna aggiungere ancora Giovanni (si tratta forse di un suo omonimo) che nel marzo e nel settembre del 1221 era console di giustizia (ACM, pp. 105 e 112).

101. Nell'aprile del 1246 Pagano *de Barni* era membro del consiglio dei Quattrocento (ACM, p. 686).

102. I della Croce appartenevano alla società della Motta (l'indicazione è tratta da Giulini IV, p. 105, sulla base delle opere del Fiamma), un dato che trova conferma nella suddivisione tra le famiglie milanesi offerta dalla cosiddetta pace di Sant'Ambrogio del 4 aprile 1258 (ACM II/1, p. 241). Per restare agli anni più prossimi al 1227, nel febbraio del 1225 Manfredo, Manfredo *minor* e Rodolfo *de la Cruce* erano tra i membri del consiglio del comune (ACM, p. 204); Rodolfo *de Cruce* nel maggio del 1221 era console di giustizia e nel novembre del 1227 era podestà di Vigevano (ACM, pp. 107 e 289); nel novembre del 1245, infine, *Roxate de la Cruce* era ricordato tra i *consiliarii et secretarii et sapientes comunis Mediolani* (ACM, pp. 673-674).

103. Vedi Appendice, n. 1 (1227) e Tiraboschi II, p. 179 (1230).

104. Vedi Appendice, n. 2.

105. Vedi Appendice, n. 2; segnalo che in alcuni documenti (ASMi, AD, P, cart. 470: 1240 gennaio 15, 1244 dicembre 13) il ministro viene indicato come Mirano *de Casate*; nel 1245 (*ibidem*, doc. 1245 marzo 6) viene ancora chiamato Mirano *de Casate*,

mentre, a partire da un doc. dell'11 gennaio 1247 (*ibidem*) in poi, egli viene sempre nominato solo come *frater Miranus, prelatus et minister*. I *de Casate* nel XIII secolo facevano probabilmente parte della *societas capitaneorum et vavassorum* (Keller, *Adelsherrschaft*, p. 395; vedi anche G. Soldi Rondinini, *Casati*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XXI, Roma 1978, pp. 198-207). L'esponente di maggior spicco della famiglia nel corso del XIII secolo fu Conte, ordinario della Chiesa milanese, che almeno dal 1257 era cappellano cardinalizio e fu al seguito di Ottobuono Fieschi; nel 1270 ricopriva anche la carica di arcidiacono della Chiesa milanese, ma mantenne sempre stretti legami con la curia romana; nel 1281 fu creato cardinale da Martino IV e morì a Roma nell'estate del 1287 (A. Paravicini Bagliani, *Casati, Conte*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, XXI, Roma 1978, pp. 227-229; Idem, *I testamenti dei cardinali del Duecento*, Roma 1980, pp. 40-41, 216-228 e 471-478).

106. Si tratta di Oberto I (1146-1166) [per il quale si veda A. Ambrosioni, *Oberto da Pirovano. Governo ecclesiastico e impegno civile di un arcivescovo milanese (1146-1166)*, Milano 1988], di Algisio (vedi la bibliografia indicata sopra alla nota 28) e di Oberto II o Uberto (1206-1211) (M.P. Alberzoni, *Hubert de Pirovano*, in corso di stampa in *Dictionnaire d'histoire et de géographie écclesiastiques*); sulla famiglia da Pirovano rinvio solo all'attenta ricostruzione e alla bibliografia indicata da Ambrosioni, *Oberto da Pirovano*, pp. 27-38. La prima attestazione relativa alla presenza di frate Bovo nel capitolo della casa di Brea è del 1251 ottobre 21 (ASMi, AD, P, cart. 470).

107. Vedi Appendice, n. 2.

108. Qualche indicazione circa la presenza di frate Bovo ad atti relativi anche ad altre case umiliate in qualità di vicario del maestro generale in Alberzoni, *Il monastero di S. Ambrogio*, pp. 190 e 198; Eadem, *L'esperienza caritativa*, pp. 210-212; le prerogative dei vicari del maestro generale presso gli Umiliati sono indicate dalle costituzioni dell'inizio del XIV secolo in Tiraboschi III, p. 110. Una conferma dell'importante posizione di Bovo all'interno dell'Ordine viene da un atto rogato il 15 settembre del 1273 in *canonica de Vicoboldono Mediolanensis diocesis, super palacio ipsius canonice, in capitulo generali tocus ordinis Humiliatorum ibidem congregato*, con il quale *frater Iacobus, prepositus domus seu canonice Porte Orientalis, et frater Bovus, prelatus domus de Brayda Mediolanensis, tocus predicti ordinis vicarii generalis* (sic), *vacante sede magisterii* (ASMi, Fondo Religione, Parte antica, cart. 1602). Si tratta di un capitolo generale svoltosi a Viboldone, la cui esistenza è ignota al Tiraboschi, nel corso del quale si procedette all'elezione di Loderengo a maestro generale dell'Ordine (Tiraboschi I, pp. 103-104): questi successe a frate Pietro, già preposito della casa bresciana di San Luca, che, in seguito a contrasti con l'arcivescovo di Milano Ottone Visconti, si era dimesso nel corso del capitolo generale tenutosi nella casa di Santa Maria Matris Domini nel 1272 (si trattava della *domus* altrimenti detta *de la Canonica* situata *extra Portam Novam* a Milano).

109. Vedi Appendice, n. 2.

110. Vedi sopra, nota 63 e testo corrispondente.

111. Si vedano i casi segnalati da E. Occhipinti, *Il contado milanese nel secolo XIII*.

L'amministrazione della proprietà fondiaria del Monastero Maggiore, Bologna 1982, pp. 147-151. In realtà poteva esserci anche una pluralità di indirizzi all'interno della medesima famiglia, come indica l'esempio dei Rusca di Como: nel 1232, infatti, *domina Agnaxia Rusca*, figlia del fu Arderico e monaca nel prestigioso cenobio di Santa Maria Vecchia della città lariana, divideva una rendita annuale con la zia *domina Victoria* e con la sorella *domina Guilielma*, entrambe *consorores congregacioni de Rondenario*: a Rondineto si trovavano dunque diversi esponenti dei Rusca, un fatto che certo non può essere disgiunto da considerazioni circa la famiglia del fondatore frate Giacomo (la documentazione è edita in L. Biondi, L. Martinelli Perelli, R. Perelli Cippo, *Le carte di S. Maria Vecchia di Como [secoli XI-XIII]*, in "Studi di storia medioevale e di diplomatica", 14 [1993], pp. 258-260).

112. Si tratta di un campo di ricerca promettente, come mette in luce anche Paolini, *Le Umiliate*, p. 232. Tale indicazione è confermata dal fatto che importanti e innovativi contributi sono offerti dagli studi, indicati alle note 8, 14, 16, 21 e 36, di imminente pubblicazione nel volume miscelaneo *Contributi alla storia degli Umiliati*, a cura di A. Ambrosioni, Milano 1994.

1227 ottobre 19, Milano, casa di Brera; 1227 ottobre 23, Cabriolo,
in domo Templi de Carrobiolo super palacio

Frate Giovanni, prete e precettore della magione del Tempio sita nei pressi di Milano, assieme al confratello frate Giovanni *de Cassino* e a nome della detta magione, con licenza e per volontà di Guglielmo *de Melchio* maestro maggiore delle magioni del Tempio d'Italia (o di Lombardia), investono a frate Alberto, ministro della casa degli Umiliati di Brera, che riceve l'investitura a nome della stessa, due mulini sul fiume Lambro a Monluè con i diritti ad essi legati e con quelli relativi all'uso delle acque, nonché con quelli che competono ai Templari congiuntamente al loro consorte Guidotto da Bussero; investono inoltre una terra, in parte prato e in parte campo, collegata ai predetti mulini e un'altra *petiolla terre, sive insule, sive prati* di quattro pertiche, situata al di là del Lambro. L'affitto annuo è di quaranta moggi di mistura di segale e miglio, secondo una ripartizione rateale di dieci moggi ogni tre mesi. La magione del Tempio si impegna a far ratificare il contratto dal maestro dei Templari italiani e la solenne conferma deve rimanere presso la casa di Brera. Il 23 ottobre dello stesso anno, infatti, Guglielmo *de Melchio, domorum milicie Templi in Lombardia preceptor et minister*, con l'assenso di tutto il capitolo dei Templari, conferma solennemente il contratto.

Originale: AIM, *Fondo Diplomatico*, cart. 22, n. 2
Pergamena di mm. 465x815 in cattivo stato di conservazione: sul lato sinistro, in corrispondenza delle piegature, presenta in tre punti un'ampia corrosione che interessa più di una riga; numerose macchie e dilavature, alle quali ha cercato di porre rimedio una mano più tarda, rendono incerta la lettura di alcuni passi. I due atti sono scritti sulla medesima pergamena da due diversi notai: il primo da *Iacobus filius quondam Nigronis de Sancto Raphaelle de Verçario* che si qualifica come *regis missus*; il secondo da *Petrus Turrellus de Cario, imperialis aule notarius*. Quest'ultimo atto è scritto di seguito al primo; le sottoscrizioni dei notai rogatari del documento del 19 ottobre sono apposte al termine dell'intero documento. Sul verso, di mano del sec. XIV: *Carte molandinorum et bonorum de Monteloario pro quibus redditur(?) fictum modiorum XI. mixture per fratres domus Braide Mediolani. Nota quod item solvere debent solidos XXV tertiorum quolibet anno pro ficto* [una dilavatura rende illeggibile il testo per circa 80 mm.] *sive territorio de* [un'erosione rende illeggibile il resto della nota, presumibilmente per lo spazio di una riga]; seguono altre scritte più tarde, tra

le quali merita attenzione una nota, di mano del sec. XVI: *Per il livello de moggia 40 mistura beni de Montelovè qual pagava la prevostura de' frati Humiliati di Brera, et hora il cardinale Montealto.*

Cit.: Giulini III, p. 483 e IV, p. 306; Colombo, *I Gerosolimitani*, pp. 216-217; Alberzoni, *L'esperienza caritativa*, p. 204.

(SN) In nomine Domini. Anno a nativitate millesimo ducentesimo vigesimo septimo, die martis tertio decimo die ante kalendas novembris, indictione prima. Investiverunt nomine libelli frater Iohannes, presbiter et preceptor manssionis Templi site prope civitatem Mediolani¹, et frater Iohannes de Cassino illius manssionis, nomine et ex parte illius manssionis, licentia et voluntate domini Guilielmi de Melchio, frater et maioris magistri manssionum Templi totius Ytalie, ut in una litera sigillo celleo illius domini Guilielmi continetur a me vissa et lecta, fratrem Albertum², ministrum domus Humiliatorum de Braida, recipientem nomine et ad partem illius domus ad bene fatiendum ad meliorandum et non periorandum, ad infegandum et non diffegandum, nominative de duobus molandinis cum earum sedis et de omnibus iuribus et rationibus et utilitatibus ipsis molandiniis pertinentibus, et cum omni iure aque ducende ad ipsa molandina et iure cluse habende et retinende et cum omni iure roçiarum tam de super quam de suptus ipsorum molandinorum, et de omnibus hediffitiis ipsorum molandinorum et omnibus aliis rebus et iuribus que dicta manssio habet et habere videtur ad ipsa molandina seu iusta ipsa molandina, nullo in ipsa manssione reservato, sive comune habeat cum ser Guidotto de Buxoro³ consorte suo ad ipsa molandina pro molandinis illius Guidotti, et similiter de petia una terre partim laborative et partim prative et partim in ysolam redacte se tenente cum ipsis molandinis, quibus molandinis et terre coherent a mane Lamber⁴ Vettus, a meridie similiter, a sero predicti ser Guidotti, a monte Lamber⁴, et de quodam meçaneto sive insula comuni cum predicto domino Guidotto, quam undique circuit ipsum flumen Lambri, et de quadam^b petiolla terre, sive insule, sive prati dicte manssionis, iacente ultra Lambrum iustam clusam ipsorum molandinorum, que est circa pertice quatuor, cui coherent a sero Lamber, ab aliis partibus^c de Pinctisanctis⁵ et iacent predicta molandina in flumine Lambri, iusta ubi dicitur ad Montem Luparium⁶; eo tenore quod dictus frater Albertus nomine dicte domus de Braida^d [.....] et eius successores et non cui

dederit, nisi tamen dederit ecclesiis vel monasteriis vel hospitalibus vel domibus religiosis, quibus liceat dicta domus de Braida dare et vendere per supradictum^e tenorem et non aliis, omni tempore habere et tenere debeant predicta molandina et res omnes alias et de eis facere quicquid voluerint sine contradictione ipsius^f manssionis de Templo vel alicuius persone ad suprascriptum fictum singullis annis pro predictis molandinis et rebus aliis fatiendum, videlicet modiorum quadraginta mistiure sicalis et millii pulcre et bone sine fraude secundum quod v[enerit] ad ipsum molandinum ad macinandum, dum tamen in ea non sit milli[....] quolibet anno tracte et consignate quo[libet...]^g minus videlicet quibuslibet tribus mensibus modios decem ita quod sit soluta dicta blava tota quadra[...]^h os mensium trium dante dicta manssione comedere et bibere uni persone trahendi fictum quolibet termino [...]ⁱ manssionis habuerit ad manducandum in illa die ficti consignati. Preterea dederunt atque mandaverunt dicti presbiter Iohannes preceptor et frater Iohannes nomine et ex parte dicte manssionis eidem fratri Alberto, recipienti ad partem dicte domus de Braida, omnia iura, omnes actiones et rationes et exceptiones et deffensiones eis vel predicte manssioni competentia vel competentes in predictis rebus omnibus, vel aliqua earum vel earum occaxione in quamcumque rem vel contra quamcumque personam, constituentes nomine dicte manssionis res omnes predictas et iura ad libellum datas tenere et possidere et quasi nomine dicte domus de Braida, cui possessioni et quasi illico renontiaverunt volentes utile dominium et possessionem et quasi in ipsum fratrem Albertum nomine dicte domus de Braida transferre. Preterea promiserunt, obligando omnia bona dicte manssionis de Templo pignori eidem fratri Alberto ad partem dicte domus de Braida, quod omni tempore deffendent et guarentabunt eidem domui de Braida cum omnibus suis dampnis et expensis predicta molandina et res omnes locatas et quod fatient magistrum manssionum Ytalie Templi cum consilio et voluntate capituli sui hunc totum contractum confirmare et aprobare vel in isto eodem instrumento huius contractus vel per publicum aliud instrumentum quod remanere debeat penes dictam domum de Braida, et hoc sine alio pretio dato vel requisito. Hoc tamen acto et dicto in initio et^j in medio et in fine huius contractus, quod predictum fictum totum solvi debet tantum per unam manus^k seu per unum debitorem, vel per

unam domum tantum, ita quod non sint diversi debitores ad solvendum dictum fictum. Et similiter hoc acto et dicto quod, si predicta domus de Braida aliquo tempore alienare vellet ius predicti libelli sive ipsas res ad libellum receptas, quod dicta manssio Templi habere possit et debeat, si vellit, pro solidis quadraginta tertiorum minus quam in veritate alii dari posset, et si emere nollet dicta domus de Templo habere debeat ab emptore pro investitura solidos quadraginta tertiorum; et si ipsa manssio alienare vellet proprietatem predictarum rerum, predicta domus de Braida habere [possit et d]ebeat, si vellit, pro solidis viginti tertiorum minus quam ab alio in veritate accipere posset, ita quod non liceat¹ nec possit dicta manssio Templi dare nec vendere dictam proprietatem nisi ecclesiis vel monasteriis vel hospitalibus vel domibus religiosissis, si dicta domus de Braida emere nollet et non aliis. Et eo acto similiter quod de qualibet solutione ficti ipsa domus de Braida, si voluerit, cartam confessionis ad expensas domus de Braida habere possit et debeat; et predictis omnibus ad libellum receptis et omnibus aliis pactis et conventis promisit dictus frater Albertus obligando omnia bona dicte domus de Braida et spetialiter omnia inponemata sive melioramenta que possita vel facta essent in predictis rebus ad libellum receptis, cum consensu et voluntate omnium infrascriptorum fratrum et infrascriptarum sororum dicte domus, videlicet fratris Benedicti et fratris Petri de Overnago⁷ et fratris Homiabene de Modoetia⁸ et fratris Girardi et fratris Pasqualis de Pasqualibus⁹ et fratris Petri de Carate¹⁰ et fratris Guidonis Bagniatte et fratris Martini de Overnago et fratris Petraçii de Albiate¹¹ et fratris Ottonis de Parabiago¹² et fratris Iohannis de Vimodrono¹³ et fratris Aioldi de Nova¹⁴ et fratris Rolandi de Placentia¹⁵ et fratris Martini de Carugate¹⁶ et fratris Girardi de Dexio¹⁷ et fratris Mirani de Lacruce¹⁸ et fratris Gusmerii de Veddano¹⁹ et fratris Petri de Biançango²⁰ et fratris Pagani de Veddano et fratris Guilielmi de Barni²¹ et fratris Rainerii et fratris Anselmi de Porta Vercellina²² et fratris Bussari Honderadi et fratris Castilioni et fratris Beltrami Rugaçesse et fratris Ambroxii Fussarii et fratris Guidonis de Masenago²³ et fratris Martii de Barnasina²⁴ et fratris Iohannis de Veirano²⁵, et sororum domine Françie, prelate dictarum sororum, et domine Çermane et domine Care et domine Marropore et domine Asperesse et domine Nadive et domine Columbe et domine Oltimane et domine Petre et domine

Aienie et domine Manssue et domine Humane et domine Miriane et domine Floris et domine Marchie et domine Garitie et domine Clere et domine Tempore et domine Margarite et domine Lombarde et domine Astice et domine Bellavide, eisdem presbitero Iohanni preceptori et fratri Iohanni recipientibus ad partem predicte manssionis de Templo quod quolibet anno dabunt et solvent, seu dabit et solvet ipsa domus de Braida predictum fictum quolibet termino cum omnibus dampnis et expensis que fieri vel habita fuerint post unumquemlibet terminum pro suprascripto ficto petendo vel requirendo et pro suprascriptis omnibus pactis superius nominatis observandis.

Actum in ipsa domo de Braida civitatis Mediolani, presentibus protonotario me infrascripto Iacobo de Sancto Raphaelle²⁶ et Prevosto de Uboldo²⁷, civitatis Mediolani, et unde duo instrumenta unius tenoris fieri rogata sunt.

Interfuerunt testes Guarimburtus, filius quondam [item Guarimberti de Nuxigia²⁸, Bonacordus, filius quondam R]ubei^m, noti civitatis Mediolani, et Iohannesbellus de Vaprio²⁹, filius quondam Ottonis de Bellixia, et Fatius, filius quondam Verdelini de Vaprio, eiusdem civitatis omnes, et ser Guerinonus, filius quondam ser Sanzanomis de Curte, qui modo stat in loco Sarexedo³⁰, ultra Adduam³¹.

[(SN) Anno ab incarnatione Domi]ni millesimo ducentesimo⁴ vigesimo septimo, indictione XV, in domo Templi de Carrobiolo³² super palacium, die sabbati X^o kalendas novembris. Frater Willielmus de Melchio, domorum milicie Templi in Lombardia preceptor et minister, in presentia et consensu tocius eiusdem mansionis Templi capituli, videlicet fratris Iohannis de Alexandria³³, domus Templi pontis Tastone³⁴ preceptoris, fratris Ambroxii, preceptoris de Murello³⁵, fratris Iacobi de Pusterla domus Sancti Martini de Stolono³⁶ preceptoris, fratris Andree preceptoris de Cario³⁷, fratris Willielmi de Turri preceptoris de Solere³⁸, fratris Guidoni de Parma³⁹, preceptoris de Verçario⁴⁰, fratris Richardi preceptoris de Placencia⁴¹, fratris Trancherii domus Templi de Regio⁴² preceptoris, fratris Mathey domus Bononie⁴³ preceptoris et fratris Iohannis Pulcri domus Sancti Quirini⁴⁴ preceptoris, fratris Ysnardi domus Campagne⁴⁵ preceptoris, fratris Girardi domus de Montebello⁴⁶ preceptoris et fratris Iacobi de Regio domus Templi de Valegio⁴⁷ preceptoris, et plurium aliorum fratrum, suo et omnium fratrum Templi

de Lombardia nomine voluit, confirmavit et approbavit contractum suprascriptum, factum a fratre Iohanne, presbitero et preceptore domus Templi Mediolani nomine ipsius domus, cum fratre Alberto, ministro Humiliatorum Brayde Guercii nomine congregationis ipsorum Humiliatorum, ac ipsum firmum habere et ratum tenere omni tempore et non contravenire aliqua de causa per se et [su]os successores promisit, ut in instrumento contractus predicti a Redulfo, filio Antonii de Antoniis de Brolio, sacri palatii notario tradito et ad scribendum dato et subscriptoⁿ et a Iacobo, filio quondam Nigronis de Sancto Raphaele de Verçario⁴⁸ ac regis misso ut supra pronotario, iussu iamscripti^o Redulfi de Antoniis notarii scripto sub testibus Guarimberto [fili]o quondam item Guarimberti de Nuxigia, et Bonacordo, filio quondam Rubei, noti civitatis Mediolani, et Iohanis Belli^p de Vaprio, filii quondam Ottonis de Bellixia, et Facii, filii quondam Verdolini de Vaprio, eiusdem civitatis^q omnium, et Guerinoni^t, filii quondam ser Sançanomis de Curte, qui modo stat in loco Sarexedo ultra Adduam, continetur. Confirmationi, approbationi et promissioni predictis factis a prefato preceptore domorum milicie Templi in Lombardia et ministro, consensu et voluntate fratrum predictorum qui in dicto erant capitulo, interfuerunt testes Armaninus de Burgo, filius Uberti Fabri, Roffinus Anglicus et Iacobus de Castro Ara⁴⁹.

(SN^r) Ego Petrus Turrellus de Cario, imperialis aule notarius, interfui et duas cartulas unius tenoris precepto dicti preceptoris et ministri scripsi.

(SN) Ego predictus Prevostus, filius quondam Boldi Cerrudi de Braida Guercii notarius interfui ut supra et subscripsi.

(SN) Ego Redulfus, filius Antonii de Antoniis de Brolio, sacri palatii notarius, tradidi et ad scribendum dedi et subscripsi.

(SN) Ego Iacobus, filius quondam Nigronis de Sancto Raphaelle de Verçario, notarius ac regis missus ut supra pronotario interfui et iussu iamscripti Redulfi de Antoniis notarii scripsi.

a) coheret e Lamber poco leggibili a causa di una dilavatura, ripassati da una mano più tarda b) Lambri et de quadam ripassati da una mano più tarda c) a sero Lamber ab aliis parti ripassati da una mano più tarda d) dicte domus del Braida ripassati da una mano più tarda e) Braida dare et vendere per supradictum ripassati da una mano più tarda f) quicquid voluerint sine contradictione ipsius ripassati da una mano più tarda

g) una lacuna di mm. 110 causata da un'erosione h) lacuna di mm. 138 causata da un'erosione i) lacuna di mm. 70 causata da un'erosione j) in initio et ripassato da una mano più tarda k) così l) segno abbreviativo soprascritto annullato dal trattino della i m) integrazione resa possibile grazie all'elenco dei testimoni riportato nell'atto scritto di seguito n) seguono, per circa mm. 20, diversi segni diacritici o) segue de espunto p) l'elenco dei testimoni passa dalla forma in dativo a quella nel caso genitivo q) civitatatis r) Guerinoni senza segno abbreviativo.

1. La *Mansio Templi* di Milano era ubicata in *brolio Sancti Ambrosii*: Colombo, *I Gerosolimitani*, pp. 189-196.

2. Alberto di Porta Romana, vedi sopra nota 96.

3. Bussero, comune in provincia di Milano; su Guidotto, figlio di *Pocateta* da Bussero, e sulle proprietà terriere di questa famiglia a Monluè: Alberzoni, *L'esperienza caritativa*, pp. 212-217.

4. Lambro, fiume.

5. Sui Pingisanti e sulle loro proprietà a Monluè: *ibidem*, pp. 211-212 e 222-223.

6. Monluè, località di Milano.

7. Ornago, comune in provincia di Milano.

8. Monza, comune in provincia di Milano; vedi sopra nota 99.

9. Vedi sopra nota 100.

10. Carate Brianza, comune in provincia di Milano; vedi sopra nota 98. †

11. Abbiategrasso, comune in provincia di Milano.

12. Parabiago, comune in provincia di Milano.

13. Vimodrone, comune in provincia di Milano.

14. Nova Milanese, comune in provincia di Milano.

15. Piacenza, comune capoluogo di provincia.

16. Carugate, comune in provincia di Milano.

17. Desio, comune in provincia di Milano.

18. Vedi sopra nota 102.

19. Vedano al Lambro, comune in provincia di Milano.

20. Binzago, frazione incorporata di Cesano Maderno, comune in provincia di Milano: vedi D. Olivieri, *Dizionario di toponomastica lombarda*, Milano 1961, p. 88.

21. Vedi sopra nota 101.

22. Porta di Milano dalla quale partiva la strada per Novara e Vercelli.
23. Masnago, frazione del comune di Varese.
24. Barlassina, comune in provincia di Milano.
25. Verano Brianza, comune in provincia di Milano.
26. Nome di famiglia derivante dalla chiesa milanese di San Raffaele, ubicata nei pressi del monastero di Santa Redegonda e da esso dipendente.
27. Uboldo, comune in provincia di Varese.
28. Toponimo interno alla città di Milano.
29. Vaprio d'Adda, comune in provincia di Milano.
30. Località non identificata.
31. Adda, fiume.
32. La *domus de Carobiolo* era ubicata a Cabriolo (Fidenza [Parma]): B. Capone, L. Imperio, E. Valentini, *Guida all'Italia dei Templari*, Roma 1989, pp. 114-116.
33. Alessandria, comune capoluogo di provincia.
34. La *mansio pontis Tastone* era a Moncalieri (Torino): *ibidem*, pp. 40-42.
35. Murello (Cuneo): *ibidem*, pp. 31-34.
36. San Martino della Gorra o di Stellone, Villastellone (Torino): *ibidem*, pp. 38-39.
37. Chieri (Torino): *ibidem*, pp. 46-48.
38. Solero, comune in provincia di Alessandria.
39. Parma, comune capoluogo di provincia.
40. Torricella Verzate (Pavia, ma apparteneva alla diocesi di Piacenza): *ibidem*, p. 67.
41. Piacenza, comune capoluogo di provincia; il titolo della *mansio* era Santa Maria: *ibidem*, pp. 111-114.
42. Reggio Emilia, comune capoluogo di provincia; il titolo della *mansio* era Santo Stefano al Tempio: *ibidem*, pp. 119-123.
43. Bologna, comune capoluogo di provincia; il titolo della *mansio* era Santa Maria del Tempio: *ibidem*, p. 118.
44. San Quirino (Pordenone): *ibidem*, pp. 102-104; L. Imperio, *San Quirino: la donazione*, in *Templari*. Atti del IX Convegno di ricerche templari, San Quirino 1991, pp. 7-20.
45. Considerando l'ordine con quale vengono elencate le *mansiones*, ritengo che questa *domus Campagne* fosse ubicata nella Campagna di Treviso, nei pressi di Postioma: vedi D. Olivieri, *Toponomastica veneta*, Venezia-Roma 1961, p. 94.

46. Montebello Vicentino (Vicenza): Capone, Imperio, Valentini, *Guida all'Italia*, p. 77.
47. Valeggio sul Mincio, comune in provincia di Verona.
48. Il Verziere di Milano era situato vicino al palazzo dell'arcivescovo.
49. Località non identificata.